

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BRESCIA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Berti Francesco (M5S)	14
Brescia Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	Boldrini Laura (PD)	11, 12, 13
INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, DI- RITTO D'ASILO E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI		Ehm Yana Chiara (M5S)	15
Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presi- dente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo:		Magi Riccardo (Misto-+E-CD)	11, 12
Brescia Giuseppe, <i>Presidente</i> ...	3, 10, 11, 14, 15	Sarti Sandra, <i>Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo</i> .	3, 10, 11, 12, 13, 14, 15
		<i>ALLEGATO: Documentazione presentata dalla Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo</i>	16

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia - 10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE BRESCIA

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, l'audizione del prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

Saluto il prefetto Sarti e la ringrazio per aver accolto il nostro invito. Le cedo la parola per la sua esposizione, che durerà circa venticinque minuti.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*. La ringrazio, presidente. Buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità che ci viene data di presentare questo mondo così complesso e così articolato quale è il mondo del riconoscimento della protezione internazionale, e la materia dell'asilo.

Proprio per la complessità, l'articolazione e l'approccio tecnico che questo ambito richiede, mi sono permessa di preparare un *powerpoint* in modo da avere un quadro sistemico e organico degli elementi essenziali del nostro operato.

Chiaramente, si parte dalle basi normative costituite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che per prima — come strumento normativo — ha enucleato il concetto di rifugiato, collegandolo ad una situazione particolare, in cui un soggetto sia perseguitato per determinati *grounds*, cioè per determinati motivi, che sono i famosi cinque: razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale e opinioni politiche. C'è, poi, la base dettata dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione repubblicana, che riconosce il diritto d'asilo sul territorio nazionale a tutti coloro che nel proprio Paese non godono degli stessi diritti garantiti dalla nostra Costituzione.

Quando parliamo di protezione internazionale dobbiamo fare riferimento, comunque, alle due direttive dell'Unione europea in materia, quella sulle qualifiche, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 251 del 2007, e quella sulle procedure, recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008.

Dobbiamo considerare che quando si parla di protezione internazionale si intendono due fattispecie tipiche: lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria. Il concetto di *status* di rifugiato aderisce *in toto* alle previsioni della Convenzione di Ginevra, quindi richiama i cinque motivi di razza, religione, gruppo sociale, cittadinanza e opinioni politiche. La protezione sussidiaria, invece, è una forma di protezione leggermente minore, nel senso che, laddove — nel caso sottoposto alla nostra analisi — non ricorrano i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra, che prima abbiamo richiamato, si deve valutare che impatto abbia il ritorno di questa persona, a cui non può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, nel proprio Paese. Se

questa persona rischia di subire un danno grave, che lede la sua vita, attraverso la tortura o attraverso situazioni inumane o degradanti o attraverso persecuzioni, condanne a morte e via dicendo, chiaramente non la si può rimandare nel proprio Paese e le si attribuisce questo grado di protezione. Questo riguarda l'aspetto soggettivo. La protezione sussidiaria viene anche concessa quando nel Paese ci sono conflitti, interni o internazionali, non soltanto di alto livello, ma anche di basso livello, come nel caso di conflitti tra confinanti o conflitti etnici (*low conflict*), che comunque rilevano oggettivamente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nella precedente disciplina — mi riferisco a prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, il cosiddetto « decreto sicurezza » — ci si orientava sulla protezione da dare ai richiedenti con il riconoscimento di questa piramide: lo *status* di rifugiato era il livello più ampio di protezione offerta al richiedente; la protezione sussidiaria — come abbiamo detto — un *quid minus*, ma di altissimo livello. Entrambe facevano capo alla normativa dell'Unione europea, che abbiamo recepito con gli strumenti di cui abbiamo parlato prima.

Successivamente veniva anche applicata la protezione umanitaria che, però, trovava la sua base giuridica non a livello internazionale, ma a livello nazionale, nell'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevedeva il riconoscimento di un titolo di protezione umanitaria per seri motivi umanitari. Quindi, eravamo di fronte ad una norma di carattere nazionale che aveva una portata estremamente ampia, in quanto era una norma in bianco. Mentre, per esempio, abbiamo visto che sia la norma sullo *status* di rifugiato sia la norma sulla protezione sussidiaria aderiscono ad ipotesi ben delimitate, quindi aderiscono alla sussistenza di presupposti particolari indicati dalla norma, la protezione umanitaria, invece, era una norma che ha consentito un'evoluzione interpretativa a livello giurisprudenziale molto lata, che nel tempo ha

portato a far sì che l'applicazione di questo tipo di istituto fosse superiore agli altri due.

Il momento *clou* dell'applicazione della protezione umanitaria si è registrato nel maggio 2018, mese nel quale è stato toccato un picco del 29 per cento di riconoscimenti di protezione umanitaria, nella quale — ripeto — rientravano varieguate situazioni, perché non c'era una base giuridica che tipizzasse le ipotesi a cui ancorarsi. Poteva rientrarvi, quindi, una situazione estremamente grave, ma anche situazioni che potevano non essere così gravi. Si era arrivati al 29 per cento delle protezioni umanitarie, quindi, laddove lo *status* di rifugiato, nello stesso arco cronologico arrivava al 7 per cento e il riconoscimento della protezione sussidiaria all'11-12 per cento. Erano dunque tre forme diverse di tutela, previste da fonti normative diverse, che venivano tutte trattate con la stessa procedura, facente capo alle Commissioni Territoriali. Questo è importante da sottolineare perché vedremo come, invece, la riforma più recente, il « decreto Salvini », ha modificato tale impostazione.

Il sistema di cui abbiamo parlato è cresciuto sulle basi normative predette e si è strutturato, dapprima con una Commissione Centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (del solo *status* di rifugiato, perché non era ancora stata adottata la direttiva europea sulle procedure, che avrebbe identificato il secondo livello di protezione sussidiaria). Questo è avvenuto con la legge n. 416 del 1989, la cosiddetta « legge Martelli ». Siamo passati, successivamente, con la legge n. 189 del 2002, la cosiddetta « legge Bossi-Fini », alla creazione della Commissione Nazionale e all'istituzione di sette Commissioni Territoriali, le prime sette, che poi, con un decreto ministeriale del 2008, sono diventate dieci e che oggi, alla fine, sono diventate venti, per legge, affiancate peraltro da un massimo di trenta sezioni. Con l'intervento del « decreto Salvini » si è anche provveduto ad aumentare ulteriormente di cinque unità le sezioni, soltanto per un periodo temporaneo che va dal 4 marzo al 4 novembre, proprio per sostenere il ritmo necessario

ad accelerare la gestione dei casi pendenti in questo settore.

Vediamo ora come tutta questa struttura, tutta questa organizzazione territoriale, abbia subito in pochissimo tempo, a distanza di meno di un anno, due riforme molto incisive. La prima è stata infatti la « riforma Minniti », che ha puntato all'accelerazione e alla semplificazione delle procedure e che ha agito sia sul piano giurisdizionale, con l'istituzione di ventisei sezioni specializzate dei tribunali ordinari e con l'abolizione del grado di appello, sia sul piano amministrativo, che ci riguarda, con l'immissione di 250 funzionari altamente qualificati, che sono andati sostanzialmente a modificare la precedente composizione delle commissioni, delle quali inizialmente facevano parte non solo due rappresentanti dell'Interno, ma anche un rappresentante della pubblica sicurezza, (generalmente del commissariato locale), e un rappresentante degli enti locali, quindi del comune o della provincia, che molto spesso, dovendo ottemperare anche ai propri compiti istituzionali, erano impossibilitati a partecipare ai lavori delle commissioni, che pertanto non riuscivano ad assicurare il numero legale e, conseguentemente, l'audizione seppure convocata non poteva avere luogo.

Questa situazione aveva indotto il legislatore del 2017 a prevedere funzionari destinati esclusivamente alla composizione delle commissioni. Questo è avvenuto con l'immissione dei 250 funzionari, il 9 luglio 2018, che è stata poi completata con un'ulteriore *tranche* di 161 funzionari altamente qualificati, idonei dello stesso concorso, entrati in servizio recentemente, il 4 marzo 2019. Perché questa « infusione » di personale? Perché avevamo un arretrato considerevole. L'arretrato delle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale era strettamente legato agli arrivi. Gli arrivi nel 2014 che sono stati pari a 170.000, nel 2015 pari a 153.000, nel 2016 pari a 181.000, per scendere poi nel 2017 a 119.000. Di questo passo vi è stato quindi un incremento delle richieste di asilo: da 63.000 nel 2014 a 83.000 nel 2015, 123.000 nel 2016,

130.000 nel 2017. Sono poi scese drasticamente nel 2018.

Ho fornito questi dati proprio per farvi comprendere come le domande di asilo siano strettamente legate ai flussi in arrivo, quindi al calo degli sbarchi evidenziato dai dati predetti. Pertanto, era necessario procedere al potenziamento del personale che esaminasse tutte queste pratiche. Una volta che il personale si è assestato, è intervenuto, oltretutto, il « decreto Salvini », un decreto che all'interno della procedura ha cercato di accelerare ulteriormente i tempi, che erano mediamente lunghi, e di fare anche diverse operazioni. La prima operazione è stata quella di sostituire la protezione umanitaria con casi speciali, su cui mi soffermerò successivamente, e poi di individuare casi di esame prioritario, sempre nell'ottica dell'accelerazione, procedure accelerate, casi di esame immediato (quando la persona interessata dalla richiesta di asilo abbia commesso un reato di grave allarme sociale), e di introdurre strumenti di facilitazione come, ad esempio, la lista dei Paesi sicuri, nonché di procedere all'ampliamento — lo abbiamo visto precedentemente — delle Sezioni Territoriali fino a un massimo di dieci (però ne abbiamo istituite solo cinque, per il momento, perché non vi era bisogno reale di ulteriori sezioni) proprio per consentire l'esame delle domande di asilo pendenti.

Lo stesso decreto ha, altresì, previsto l'istituzione di sezioni per l'esame delle domande presentate alla frontiera. Stiamo attendendo, in questi giorni, che la Direzione centrale della polizia delle frontiere determini i luoghi in cui sarà istituita con decreto ministeriale la frontiera, nei quali utilizzeremo le commissioni già esistenti che prenderanno in carico le domande che verranno presentate in quei luoghi, proprio per evitare di crearne altre, con un aggravio dei costi. Cerchiamo di lavorare con quello che abbiamo a disposizione (anche perché abbiamo tanto, in questo momento).

Con la « riforma Salvini », sostanzialmente, è cambiata la competenza delle decisioni assunte dalle commissioni territoriali, che non si occupano più di protezione umanitaria, ma si occupano di acco-

glimento della domanda riconoscendo lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria, quindi riconoscendo la protezione internazionale, oppure, laddove non vi siano i requisiti della protezione internazionale, ma nel Paese da cui la persona proviene vi sia una situazione così grave che la stessa non possa essere respinta, applicando il principio del « *non-refoulement* », per cui la commissione trasmette gli atti al Questore competente chiedendo il rilascio di un permesso di « protezione speciale ». Di questi permessi di protezione speciale non siamo riusciti ancora ad avere l'aggiornamento su Vestanet, che è il nostro sistema informatico, perciò stiamo procedendo a raccogliere dalle Commissioni Territoriali, manualmente e settimanalmente, il numero dei permessi per protezione speciale per *non-refoulement* rilasciati dalle Questure. Dal 18 marzo ad oggi abbiamo registrato l'adozione di 192 protezioni speciali per *non-refoulement* su tutto il territorio nazionale, ma ripeto si tratta di un dato molto parziale.

Alle commissioni spetta il rigetto della domanda quando non ci sono i presupposti per l'accoglimento, oppure quando ricorre una causa tipica di cessazione o una causa di esclusione o una causa di diniego, perché l'interessato ha commesso un reato di grave allarme sociale oppure quando la domanda è manifestamente infondata.

Altrettanto incisivo, dal punto di vista dell'accelerazione della procedura, è il concetto dell'inammissibilità, che riguarda il caso del richiedente che sia stato già riconosciuto rifugiato da un altro Stato membro o da un altro Stato comunque firmatario della Convenzione di Ginevra, oppure il caso in cui l'interessato abbia reiterato una domanda, già precedentemente valutata dalla commissione territoriale, senza addurre nuove prove. Spetta, invece, al Questore la valutazione dei casi speciali, sui quali non mi soffermo perché non rientrano più nella nostra competenza, ma che sono andati a sostituire in modo tassativo le precedenti ipotesi principali della protezione umanitaria. Devo sottolineare che questa operazione non è unica in Europa. Anche altri Stati membri (anzi, la

maggior parte: Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Grecia, Irlanda, Germania, Lituania) hanno tutti un sistema di casi speciali, quindi di protezioni complementari tassativamente previste, e non ampie com'era prima la nostra protezione umanitaria.

Questo è il quadro attuale nel quale operiamo: venti commissioni territoriali, affiancate dalle 30 Sezioni, affiancate ulteriormente dalle cinque sezioni che abbiamo costituito per accelerare la trattazione del *backlog*. Va sottolineato un aspetto molto importante: le commissioni lavorano tutte con indipendenza di giudizio e di valutazione delle pratiche.

Passiamo più specificamente alle innovazioni introdotte dal « decreto sicurezza ». In particolare, del tutto innovativo è stato l'inserimento del concetto di « Paese di origine sicuro ». Si ritiene tale, normalmente, quello che viene considerato « *safe to live in* », quindi un Paese all'interno del quale poter vivere in maniera sicura. Questo dipende, ovviamente, dal sistema democratico e ordinamentale di quel Paese e anche dal livello di violazione dei diritti umani che sussiste nel Paese stesso. Il concetto di « lista dei Paesi sicuri » trova origine, da un punto di vista normativo, nella direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013, che ne consente l'adozione. Molteplici Stati europei l'hanno già adottata. Era stata anche fatta una proposta da parte della Commissione europea, nel 2015, che però non ha trovato un consenso comune infatti ogni Stato ha i propri gruppi etnici che vi si sono stabiliti, quindi ha interesse a considerare sicuro un Paese piuttosto che un altro. Questa, però, è una procedura molto particolare, per la quale la Commissione Nazionale è chiamata in causa in quanto essa ha un ufficio, denominato Country of Origin Information Unit, dedicato alla conoscenza geopolitica, sociale, dei diritti umani e giuridica di ogni Paese da cui provengono i richiedenti asilo. La COI Unit, sulla base della richiesta pervenuta da un concerto operato tra Ministero dell'interno e Ministero degli affari esteri, ha redatto una serie di schede, fotografando la situazione del Paese dal punto di vista ordina-

mentale, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della violazione dei diritti umani e dal punto di vista dell'evoluzione sociale, anche enucleando i gruppi sociali particolarmente perseguitati, come potrebbero essere ad esempio gli LGBTI in alcuni Paesi, gli albinisti in alcuni Paesi dell'Africa, oppure persone portatrici di una disabilità (in numerosi Paesi queste discriminazioni sono molto forti).

Inoltre, all'interno di ogni Paese che potrebbe essere considerato sicuro abbiamo individuato delle zone di conflitto che in certi punti non lo rendono sicuro, per cui, qualora una persona dovesse provenire da un Paese che il Ministero dell'interno, insieme al Ministero degli affari esteri e al Ministero della giustizia, dovesse ritenere sicuro, avrebbe comunque una protezione particolare in forza di queste due ancora fondamentali: se appartiene a un gruppo etnico perseguitato dobbiamo applicare il principio di *non-refoulement*; altrettanto nel caso di una situazione di conflitto all'interno del Paese, nella zona di provenienza di quella persona, tale da rendere impossibile il suo ritorno.

Un'altra delle innovazioni particolari introdotte dal « decreto Salvini » è stato il procedimento immediato dinanzi alla commissione territoriale, che ha luogo quando il richiedente è sottoposto a un procedimento penale o è stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità (abbiamo evidenziato gli ulteriori reati che si sono aggiunti a quelli precedentemente considerati dalla procedura).

Passiamo ai dati, relativi al 2018: in tale anno abbiamo avuto 53.596 richieste, abbiamo adottato 95.576 decisioni e abbiamo avuto 98.165 casi pendenti. Voglio rilevare che alla fine del 2017 i casi pendenti erano 147.000, perché erano tutti quelli che derivavano da quell'accumulo di domande derivante dai flussi che si sono susseguiti nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2017. A gennaio 2018 avevamo un arretrato di 147.800 domande di asilo. Con l'assunzione delle 250 unità di personale di cui parlavamo prima, e con il potenziamento derivato dalla prima riforma, già citata, ab-

biamo cominciato a lavorare sull'arretrato. Non lo abbiamo fatto da soli. Lo abbiamo fatto in una maniera del tutto innovativa, grazie anche al contributo dell'EASO, ossia lo European Asylum Support Office. Diciamo spesso che l'Europa non ci aiuta: forse per gli aspetti politici è un discorso, ma nella pratica devo dire che, almeno nel mio settore, aiuti concreti ne ho avuti.

Un aiuto estremamente concreto è stato quello dell'attribuzione di 100 funzionari amministrativi selezionati dall'EASO per l'Italia, che sono stati distribuiti nelle commissioni territoriali e che ci hanno aiutato moltissimo. Ovviamente non potevano far parte della composizione della commissione territoriale, perché quella è prevista per legge, ma potevano senz'altro aiutarci — come hanno fatto in maniera egregia — nell'istruttoria delle pratiche e anche nello smaltimento del contenzioso, che nel frattempo presenta valori di crescita anche esponenziali. Quindi, l'aiuto che abbiamo ricevuto dall'EASO, da questo punto di vista, è stato fondamentale. Adesso, però, dopo un anno di aiuto che ci hanno fornito, anche per il costo che questo comporta, abbiamo dovuto concordare con l'EASO un piano graduale di dismissione e di restituzione. Non siamo, infatti, l'unico Paese che ha questi problemi di pressione migratoria, in questo momento lo hanno più altri Paesi, ad esempio Cipro, la Francia e la Spagna. Noi abbiamo fruito di tanto aiuto per questo periodo, abbiamo ricevuto una grossa lezione di *capacity building* dall'EASO, ma nello stesso tempo abbiamo anche strutturato meglio le nostre commissioni, quindi, possiamo restituire all'Europa quello che ci ha dato finora e provvederemo gradualmente alla restituzione di tutti i 100 funzionari entro la fine di quest'anno.

Vediamo qual è la situazione dei casi pendenti nel 2019. Nel 2019 le richieste di asilo sono calate notevolmente, in considerazione del calo macroscopico degli sbarchi. Le decisioni adottate sono state 42.916 e i casi pendenti 63.380. Quindi, siamo andati *ultra dimidium* rispetto al punto di partenza, che era di 147.800 casi pendenti nel gennaio 2018. Dunque, vi è stata una

diminuzione del 52,87 per cento degli arretrati.

Quanto ai dati sui principali Paesi di origine nel 2019, vi sono variazioni importanti. Per la prima volta compaiono — non per la prima volta, anzi, perché già in parte comparivano nel 2018, ma ora sono più evidenti — El Salvador, Perù e Venezuela. Subentrano, quindi, Paesi dell'America Latina, in un contesto che prima era caratterizzato da Paesi dell'Africa e da Paesi dell'Asia.

Terminato il quadro delle commissioni territoriali e delle attività che svolgono, vi vorrei fornire un quadro su quello che fa la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo in primo luogo coordina le attività di tutte le commissioni territoriali. Inoltre, monitora la qualità delle procedure. Non lo fa da sola, ma insieme all'UNHCR. Infatti, fin dal 2015 abbiamo avviato, insieme con l'UNHCR, un percorso di monitoraggio della qualità delle procedure e della qualità dei provvedimenti, qualità che poi si riverbera anche sull'omogeneità. Infatti, le commissioni del nord non possono prendere provvedimenti disomogenei rispetto a quelle del sud, non solo nella loro motivazione, ma anche nella struttura formale. Questo tipo di monitoraggio ha trovato il culmine recentemente in un *meeting*, che abbiamo tenuto anche con altri Paesi europei, in cui abbiamo svolto un confronto. Devo dire che siamo stati molto onorati del fatto che la qualità delle nostre procedure sia stata positivamente valutata dagli altri Paesi che avevano presenziato. Questo dipende dal fatto che siamo l'unico Paese in Europa che ha all'interno delle proprie commissioni giudicanti un rappresentante dell'UNHCR. Il rappresentante dell'UNHCR siede anche in Commissione Nazionale, dove esplica una funzione di mera consulenza, senza diritto di voto, mentre nelle commissioni territoriali opera come tutti gli altri componenti. Questo è un aspetto molto importante.

Un'altra rilevante attività della Commissione Nazionale è data dalla formazione. Parliamo della formazione, per esempio, sulle tecniche di intervista, sulle interviste

rivolte a minori, sulle tecniche di intervista nel caso della tratta. In merito a quest'ultima, abbiamo ancora una collaborazione con l'UNHCR e svolgiamo corsi formativi su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda, invece, le tecniche di intervista e la valutazione delle prove, svolgiamo corsi di formazione specifici con moduli dell'ufficio europeo per il supporto all'asilo. Abbiamo, quindi, un forte legame con l'agenzia europea e con l'UNHCR nella gestione di questa formazione.

Inoltre, prepariamo le linee guida per le commissioni, per rendere il lavoro più snello e per risolvere problemi di carattere quotidiano. Con l'unità COI, Country of Origin Information, cerchiamo di compiere approfondimenti sulla situazione dei Paesi da cui provengono i richiedenti asilo. Ne abbiamo già parlato prima, quando abbiamo fatto riferimento alla lista dei Paesi sicuri. L'importanza dell'unità COI è data anche dal fatto che quando le commissioni si trovano di fronte una persona che proviene da un certo Paese e non hanno notizie di quel Paese chiamano l'unità COI, che dà loro informazioni. Queste informazioni vengono messe a disposizione non soltanto delle nostre commissioni, ma anche dei tribunali. Grazie ad un accordo che abbiamo concluso due anni fa con il Consiglio superiore della magistratura, anche alla magistratura, quindi ai tribunali ordinari e alle sezioni specializzate, vengono estese le informazioni sui Paesi di origine che noi elaboriamo insieme all'EASO.

Abbiamo una banca dati che, dal punto di vista strutturale, consta di una sola persona, per cui è veramente depotenziata rispetto al tipo di lavoro che produce. Provvediamo agli aggiornamenti di tutta la situazione, del *trend* dei dati. Siamo anche il punto nazionale di raccordo con l'Unione europea. Inoltre, svolgiamo un'attività in sede giudicante sui casi di revoca e di cessazione previsti per legge.

Dal punto di vista degli oneri finanziari, le voci di maggior rilievo che la Commissione Nazionale sostiene per tutte le commissioni sono quelle relative al servizio di interpretariato, che nel 2018 ci è costato 8.415.000 euro, e quelle relative ai gettoni

di presenza durante le udienze collegiali, che sono previsti per legge e che hanno comportato alla fine del 2018 un importo complessivo di 3.339.000 euro. Abbiamo, poi, delle spese consistenti, ma nell'ordine di centinaia di migliaia di euro e non più di milioni, che riguardano il contratto con Poste Italiane, che abbiamo dovuto necessariamente stipulare perché con la riforma Minniti è anche cambiato il sistema delle notifiche. Prima le notifiche agli interessati venivano eseguite essenzialmente attraverso la Polizia di Stato; adesso vengono eseguite per coloro che sono fuori dai centri attraverso il servizio postale e per coloro che sono nei centri via PEC, attraverso il responsabile dei centri di prima e seconda accoglienza.

Quanto al tipo di decisioni che la Commissione Nazionale adotta, si tratta di decisioni di revoca, quando si verificano determinati reati oppure quando risulta che la persona destinataria di una protezione internazionale aveva reso una dichiarazione mendace sulle sue generalità o sulla sua nazionalità, oppure di cessazione, quando vi sono casi di rientri nel Paese di origine. È chiaro che se delle persone rientrano nel Paese di origine per periodi importanti (parlo di periodi di 6-7 mesi) e non c'è una giustificazione precisa, vuol dire che il tipo di protezione che il nostro Paese aveva dato loro, forse non ha più motivo di esistere, altrimenti non sarebbe spiegabile una presenza così prolungata nel tempo nel Paese da cui si è fuggiti. Un altro caso di cessazione è quello del possesso di passaporto o dell'acquisizione della nostra cittadinanza oppure del mutamento delle condizioni avvenuto nel Paese di origine.

La Commissione Nazionale, oltre che da me, è composta da un membro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro del Ministero degli affari esteri, da un membro del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un membro del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un rappresentante dell'UNHCR in funzione consultiva. I dati della Commissione Nazionale sono meno pesanti, dal punto di vista dei numeri, rispetto alle Commissioni Territoriali, sia perché i casi

sono di meno (non riguardano le domande di asilo in prima istanza, ma la parte finale, quindi sono un po' il fanalino di coda) sia perché noi, con tutta l'attività che svolgiamo (e siamo veramente pochi), in realtà, ci riuniamo due volte a settimana in seduta giudicante. Più di tanto non riusciamo obiettivamente a fare.

La casistica dei «rientri nel Paese di origine», che è seguita con molta attenzione, ci viene segnalata prevalentemente dalla Direzione centrale della polizia delle frontiere, che fino a quest'anno ci ha evidenziato 2.981 segnalazioni relative a partenze e a rientri. Capita di frequente che i rientri siano giustificati da gravi malattie della famiglia. Soprattutto nelle zone dell'Afghanistan e del Pakistan sono frequentissimi i rientri motivati dalla malattia della madre, del padre o di un figlio, poi culminata, purtroppo, nella morte della persona. Questi soggetti sono più che giustificati, quindi ovviamente non si procede alla cessazione in questi casi. Al di là di quello che la norma stabilisce, di fatto ci si rende conto della veridicità audendo la persona e comprendendo quello che c'è nel suo *background*. Si cerca di capire se il rientro è dovuto ad affari da trattare oppure a situazioni gravi, che non meritano l'adozione di una decisione di cessazione.

Per quanto riguarda la tempistica media di valutazione, una domanda ricorrente, rinvio allo schema che ho predisposto. In realtà, i tempi medi di valutazione — a parte che noi non abbiamo un sistemista statistico che ci possa fare una valutazione di questo tipo — sono, per loro stessa natura, tempi variabili. Il tutto dipende da una serie di circostanze. Per esempio, ci sono casi in cui durante l'audizione la persona presenta determinate caratteristiche per cui l'intervistatore ritiene necessario sospendere l'audizione e riprenderla in un altro momento. Questo avviene quando si ha davanti una vittima di tratta, ed è molto frequente, considerato che l'85 per cento delle nigeriane che arrivano in Italia attualmente è soggetto a tratta e si sta aprendo un filone considerevole anche con le ivoriane. Tutti questi casi di tratta, ovviamente, non vengono analizzati e valutati

subito, secondo la tempistica corrente, ma protraggono moltissimo i tempi, così come tantissimi altri casi in cui, magari, bisogna fare accertamenti particolari. È una tempistica, quindi, estremamente variabile. Come *trend*, quindi come tendenza, possiamo dire che dal 2017, in cui si stava ancora sui 15-16 mesi, si è passati recentemente (per effetto del calo degli sbarchi e del calo delle domande) a una tempistica di 4, 5 o 6 mesi.

Questo è il quadro generale nel quale ci stiamo avviando.

Per concludere, sicuramente il calo degli sbarchi comporta anche una variazione delle presenze sul territorio dei migranti, quindi una diversa necessità della presenza territoriale di una commissione per la valutazione dell'asilo. Laddove sono stati chiusi dei centri, laddove non ci sono più arrivi, è ipotizzabile che una commissione, che sta esaurendo — e noi lo possiamo monitorare — il proprio carico di lavoro, debba essere chiusa e, magari, potenziata un'altra commissione. Parlo, per esempio, del nordest, dove in questo momento si sta cominciando a registrare un livello di arrivi diverso dal passato. Stiamo ragionando, insieme all'amministrazione centrale, sulla possibilità — che credo sia anche abbastanza concreta — di cambiare l'assetto territoriale di alcune commissioni che hanno esaurito, per esempio nel sud, il loro carico di lavoro.

Un'altra iniziativa che stiamo assumendo è quella di istituire un gruppo mobile di controllo. Naturalmente non ci ha lasciati insensibili, anzi ci ha molto ferito, il fatto che si è verificato a Cagliari, con risvolti penalistici, di chi organizzava le audizioni favorendo persone dietro compenso. Questo è un fenomeno che ci ha profondamente ferito. Organizzeremo dei nuclei mobili sul territorio per fare delle verifiche, sperando che questo non accada mai più.

Vorrei dire ancora una cosa. Con riferimento al fenomeno della tratta, abbiamo costituito in questi giorni un gruppo di lavoro, a livello di Commissione Nazionale, perché abbiamo raccolto da tutte le commissioni il quadro territoriale dell'espansione del fenomeno della tratta.

È ovvio che noi, per il vincolo di riservatezza che abbiamo e che le commissioni hanno, non possiamo fare il nome della persona, ma possiamo dire sicuramente, aiutando in questo modo le autorità competenti, quanto il fenomeno, attraverso il nostro angolo visuale, sia esteso sul territorio e dove maggiormente si concentra, quindi quali sono le filiere retrostanti che lo possono guidare. Su questo stiamo avviando un lavoro complessivo di ricostruzione del *puzzle* nazionale attraverso i vari *report* territoriali che abbiamo ricevuto. Pensiamo di essere pronti tra quindici giorni a produrlo, lo produreremo al Gabinetto del Ministro.

Questo è il quadro complessivo, presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio per tutte le informazioni e i dati che ci ha fornito.

A questo punto, diamo spazio alle domande. Io ne ho qualcuna. Vorrei un chiarimento su alcuni dati. Ovviamente, se non li ha in questo momento, come ha già detto in premessa, potrà fornirceli in un secondo momento.

Per quanto riguarda la modifica che è stata apportata dal « decreto sicurezza » rispetto alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria, vorrei capire qual è il dato relativo alle persone che hanno ricevuto un diniego e non hanno avuto diritto né alla protezione derivante dal riconoscimento dello *status* di rifugiato né a quella sussidiaria, in modo tale da capire qual è lo scarto tra coloro che prima ricevevano qualche forma di protezione e le protezioni attualmente previste. Vorrei sapere se è cambiato qualcosa, effettivamente, rispetto a prima o se la maggior parte dei casi che prima ricadevano nella protezione umanitaria ora sono ricaduti nella protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda la lista dei Paesi sicuri, ho capito che avete fatto un enorme lavoro preparatorio, ma la lista non è stata ancora stilata.

SANDRA SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. No. Inoltre, non è la Commissione nazionale

che la stila. Noi forniamo soltanto gli elementi.

PRESIDENTE. Certo. Volevo una conferma rispetto a questo dato, perché mi pareva non fosse ancora stata adottata la lista.

Per quanto riguarda - l'ultima domanda - le audizioni immediate per i reati gravi, di cui lei ci ha parlato mostrandoci un elenco, vorrei sapere se effettivamente sono avvenute e quanti sono i casi.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Così come abbiamo fatto per la rilevazione dei casi di protezione speciale per *non-refoulement*, rispetto alla quale, attraverso un sollecito alle questure, stiamo portando avanti una raccolta manuale, non essendo inserito tale aspetto nel sistema Vestanet, per quanto riguarda le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 251 del 2007, pur non essendo ancora presente una funzione nel sistema Vestanet per il rilievo di tali casi, abbiamo rilevato, attraverso le commissioni, che sono stati adottati 167 provvedimenti immediati fino al 7 giugno 2019.

Per quanto riguarda i dinieghi, orientativamente sono intorno al 56 per cento.

LAURA BOLDRINI. In prima o in seconda istanza ?

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Noi ci occupiamo solo della prima istanza, la seconda istanza è quella del tribunale, non ci riguarda.

LAURA BOLDRINI. Non ha i dati ?

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. No. Per quello che riguarda i tribunali no, anche perché dal nostro sistema non sono rilevabili. Questi sono dati piuttosto incompleti, anche il Ministero della giustizia ha difficoltà a farceli avere.

Per quanto riguarda la domanda sui casi prima rientranti nella protezione uma-

nitaria, c'è stato un aumento della protezione sussidiaria dell'1-2 per cento. Questo 2 per cento circa è un margine di assorbimento della precedente.

PRESIDENTE. C'è tutto il tempo per ricavare con calma i dati.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Sono indicati nella documentazione che vi metto a disposizione.

PRESIDENTE. Va benissimo, la ringrazio.

Do la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

RICCARDO MAGI. Vorrei sottolineare quanto sia importante per la Commissione avere contezza di questi dati relativi ai dinieghi, in termini percentuali e in termini assoluti, nonché dei dati relativi agli esiti dei ricorsi. Evidentemente questo è il cuore del problema, nel momento in cui ci troviamo come Commissione, nell'ambito dell'esame in sede referente, a esaminare una proposta di legge che prevede la possibilità di forme di regolarizzazione di cittadini che comunque sono sul territorio nazionale privi di un titolo. Quindi, è estremamente importante capire quali effetti abbiano prodotto le modifiche normative recenti rispetto alle migliaia di persone presenti nel territorio.

Vorrei avere informazioni in merito a questi due aspetti, se non ora, magari successivamente, anche rispetto all'esito dei ricorsi, pur non essendo questo un aspetto di stretta competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Da qualche parte il legislatore questi dati dovrebbe poterli reperire, a distanza di qualche mese dalle modifiche normative introdotte.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Giustissimo !

RICCARDO MAGI. L'altra questione riguarda la lista dei Paesi sicuri. Non è

entrata in vigore? Non c'è un'indicazione di tempi?

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. No.

RICCARDO MAGI. Evidentemente voi collaborate solo alla definizione di alcuni criteri, da questo punto di vista.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, abbiamo scattato una fotografia dei Paesi che ci sono stati dati in elenco. In altre parole, su questo elenco di 27 Paesi, noi abbiamo scattato la fotografia dell'ordinamento giuridico che li caratterizza, evidenziando il livello del rispetto dei diritti umani in quel Paese, la situazione socioculturale e politica e, soprattutto, la presenza di categorie particolarmente vulnerabili (facevo prima l'esempio degli albinati, se lo ricorderà, e dei gruppi LGBTI), oppure di situazioni di conflitto interno. Questi sono gli elementi che noi, come Commissione nazionale, COI (Country of Origin Information) Unit, abbiamo dato. La valutazione sulla scelta dei Paesi non spetta a noi.

Peraltro, prima di arrivare alla decretazione, l'iter è ancora lungo, a mio avviso. La legge prevede non solo il concerto tra i ministeri, ma richiede anche un passaggio con il Consiglio d'Europa. Dovremo, quindi, sentire anche il Consiglio d'Europa sulla bozza, sul *draft* che i nostri rispettivi ministeri dovranno elaborare. Se passerà il vaglio del Consiglio d'Europa, potrà andare avanti. Quindi, non è una procedura di rapida attuazione.

LAURA BOLDRINI. La ringrazio, signor presidente, chiedo scusa per essere arrivata in ritardo, probabilmente farò delle considerazioni che sono state affrontate nella prima parte dell'audizione della prefetta Sarti, che saluto.

Mi soffermo, in primo luogo, sulla cognizione di Paese sicuro. Come è noto, è sempre una definizione molto delicata. Il diritto d'asilo è un diritto soggettivo perfetto, dunque è individuale, e prescinde

dalla cognizione di Paese sicuro. Teoricamente il diritto d'asilo potrebbe essere concesso anche a persone che in uno Stato democratico dimostrano di subire una forma di persecuzione. Quindi, sulla cognizione di Paese sicuro e Paese terzo sicuro, come lei sa, gli organismi internazionali, l'UNHCR in particolare, sono molto cauti.

Per quanto riguarda, invece, la nostra situazione alla luce anche delle nuove disposizioni di legge, le vorrei chiedere, signora prefetta, cosa succede oggi ai minori che raggiungono la maggiore età, ma stanno ancora facendo un corso di studi. Compiuti i 18 anni, normalmente, per consentire al ragazzo o alla ragazza di andare avanti, si dava la protezione umanitaria. Venendo meno questa forma di protezione, mi chiedo: ai ragazzi, specialmente ai minori soli, quelli non accompagnati, che hanno intrapreso un corso di studi e compiono il diciottesimo anno di età, cosa succede? Qual è il titolo di soggiorno che viene loro concesso che gli consente anche di portare a termine il ciclo di studi?

L'altra domanda riguarda le persone che hanno subito torture in Libia. Purtroppo noi sappiamo bene che gran parte delle persone che arrivano sulle nostre coste passa per la Libia e sappiamo bene che chi passa per la Libia subisce sistematicamente torture. A queste persone veniva data — lei mi insegna — la protezione umanitaria. Adesso vorrei capire che tipo di protezione estendiamo a queste persone altamente vulnerabili.

Mi ricordo, prima di lasciare l'UNHCR, le ultime occasioni che ho avuto di raccogliere testimonianze di persone che ci facevano vedere a Lampedusa le cicatrici all'altezza dei reni. Sto parlando di persone che venivano narcotizzate, specialmente donne, portate in ospedale e alle quali veniva tolto un rene. Quelle persone arrivavano in Italia completamente esauste e psicologicamente distrutte. Non erano casi isolati, così come non erano casi isolati quelli delle ragazze nigeriane che viaggiavano con sedicenti mariti o sedicenti fratelli. Purtroppo sappiamo bene che quelle persone svolgevano un'altra funzione. Mi chiedo e le chiedo, signora prefetta, che

succede per questi casi a cui la Commissione — lo ricordo per esperienza — estendeva la protezione umanitaria. Oggi queste persone che titolo di soggiorno possono avere? Ammesso che ne possano avere uno. Mi rendo conto che voi dovete agire in base alle norme, certamente non è riconducibile a voi la responsabilità.

Mi congratulo per l'utilizzo delle risorse EASO. Credo sia una novità. Per mia conoscenza, era sempre una chimera riuscire a usare le risorse EASO, che venivano usate in Grecia, specialmente al tempo in cui c'era il passaggio nella regione di Evros. Ricordo che EASO — all'epoca mi occupavo anche della Grecia — era presente. Facevano un interpretariato un po' bislacco, a volte, non avendo l'*expertise* necessaria. Gli afgani che erano nati e cresciuti in Iran venivano schedati come iraniani laddove, invece, erano afgani, ad esempio (questo comportava anche disfunzioni nell'eleggibilità).

Vorrei capire qualcosa di più sul modo in cui EASO interviene nell'istruttoria, se si tratta di personale internazionale o di personale italiano sotto EASO, qualche dettaglio in più, perché trovo questo passaggio interessante. All'epoca l'Italia lo rifiutò, a un certo punto, perché non si poteva dare adito al fatto che ci fosse una sorta di « commissariamento ». C'era questa ipersensibilità al tema. Vorrei capire come questa cosa si è sviluppata e, dunque, avere qualche ragguaglio in merito.

La ringrazio, signora prefetta.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Cominciamo dalla domanda relativa ai minori. I minori, purtroppo, debbono rinnovare la domanda d'asilo al compimento della maggiore età. Per quanto riguarda l'accoglienza, non è mia materia. L'accoglienza dei minori, comunque, al momento viene fatta negli ex SPRAR, per quanto mi consta, dal dipartimento di cui comunque faccio parte, ma non è materia su cui posso rispondere io.

LAURA BOLDRINI. Mi riferivo al titolo di soggiorno.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Il titolo di soggiorno non siamo noi a rilasciarlo. Per quanto ci riguarda, debbono rifare la domanda. Il titolo di soggiorno riguarda sempre la questura. C'è questo spezzettamento, quindi non posso rispondere.

Per quanto riguarda, invece, le persone che vengono dalla Libia, presidente, anche da noi, nelle commissioni, o anche nella Commissione nazionale, spesso ci mostrano bruciature, segni di torture. Di fronte a questo non c'è dubbio che si dà lo *status* di rifugiato, non si può fare diversamente: c'è la prova evidente davanti ai nostri occhi che quella persona ha subito gravi forme di violenza. Questo lo facciamo.

Come ho avuto modo di dire prima, ogni intervista è un caso a sé stante. Non esiste di fondo uno stampone per cui a te si dà l'asilo o la protezione, a te no e all'altro pure. Ogni caso viene valutato di per sé e si cerca, in scienza e coscienza, applicando la legge, ma anche il buon senso, di fare quello che si può per sanare situazioni concretamente difficili. È chiaro che noi siamo chiamati al prioritario rispetto della legge, però le situazioni parlano da sole: di fronte a una situazione che presenta i requisiti, non c'è problema. Anche se non esiste la forma umanitaria, esiste comunque quella sussidiaria. Sicuramente c'è un assorbimento di situazioni così estreme, su questo non abbiamo dubbi.

Per quanto riguarda il Paese sicuro, è quello stabilito dalla norma, la previsione è quella normativa. Chiaramente, noi non possiamo fare altro che adeguarci a quello che la norma prevede. Poi saranno i ministeri interessati, in particolare i gabinetti dei ministeri interessati, a decidere quali tra i Paesi che noi abbiamo fotografato ritengono di poter considerare sicuri o meno. Noi, anche nel rispetto normativo, abbiamo chiesto tanto all'EASO quanto a UNHCR il proprio parere, ma entrambi hanno declinato la possibilità di dare un parere perché, evidentemente, non rientra nella loro *mission*. Tuttavia, l'UNHCR ci ha richiamato alle linee guida e noi abbiamo tenuto conto di questo richiamo, nei limiti della

nostra competenza. Si tratta di una scelta politica, non certo di una scelta tecnica. Noi diamo informazioni tecniche e non possiamo scegliere.

Per quanto riguarda l'EASO, la ringrazio molto del complimento. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci tanti anni fa, nel 2006-2007, quando io cominciavo ad occuparmi di sbarchi e di prime accoglienze: lei ricorderà che ho avuto sempre a cuore il tema dei minori, tant'è vero che per la prima volta facemmo con l'amministrazione della giustizia un accordo a tutela dei minori, insieme a UNHCR. Quindi, la materia mi ha sempre affascinato e sono stata proprio io a proporre all'EASO di darci personale, perché conoscevo l'esperienza greca che lei ha richiamato.

Nel nostro caso, l'EASO ha selezionato ragazzi italiani, perché era ovvio che noi non avremmo potuto operare con persone che non conoscevano il nostro ordinamento, le nostre leggi, la nostra lingua e il nostro approccio al sistema di protezione internazionale. Loro hanno selezionato alcuni ragazzi italiani che avevano un determinato *skill*, che avevano determinati requisiti, che conoscevano almeno due o tre lingue, e ce li hanno mandati attraverso Adecco, un'agenzia interinale. Hanno fatto per noi la selezione, hanno sostenuto i costi e ce li hanno mandati. In questi giorni stiamo ultimando, proprio con la sede di EASO Italia, un programma di dismissione. Anche la nostra collaborazione con EASO è aumentata all'interno del *board* EASO, di cui faccio parte, nel quale ho portato i risultati italiani, che sono stati apprezzati, per questo pezzetto di nicchia del nostro settore. Con EASO abbiamo stabilito un rapporto di grande collaborazione, al punto che l'abbiamo estesa, abbiamo chiesto e ottenuto, anche con i colleghi della Direzione centrale della polizia delle frontiere, l'avvio di un progetto pilota per l'impiego di ragazzi selezionati da EASO, con lo stesso criterio, nella redazione del « format C3 », della prima formalizzazione della domanda di asilo. Anche in quel caso, avendo carenza di personale della Polizia di Stato che si può dedicare alla compilazione, diventa un metodo di accelerazione delle

procedure. Quando alla commissione territoriale perviene un modello C3 già completo degli elementi del viaggio, della storia, del vissuto della persona, chiaramente il tempo da impiegare in un'intervista si riduce sensibilmente.

L'ultima risposta la volevo dare al presidente della Commissione, ho depositato un *report* al riguardo.

PRESIDENTE. Sì, è molto utile. Grazie.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Per quanto riguarda i rigetti delle domande, parliamo del 53 per cento nel 2018 e del 75 per cento nel 2019.

PRESIDENTE. Ci sono anche i dati in termini assoluti.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Ci sono i dati completi nel *report* che ho depositato.

PRESIDENTE. È già a disposizione della Commissione.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Ho depositato le *slide* che ho proiettato prima, il discorso sottostante e il *report* da ultimo citato.

PRESIDENTE. La ringrazio.

FRANCESCO BERTI. Vorrei rivolgere una domanda molto precisa riguardo alla sentenza della Cassazione n. 4890 del 2019, che afferma l'irretroattività del « decreto sicurezza ». Considerate le richieste di permesso che si sono registrate negli scorsi anni e il successivo calo degli sbarchi, vorrei sapere se vi trovate a lavorare con le norme precedenti al « decreto sicurezza ».

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Noi continuiamo a lavorare con l'orientamento precedente a questa sentenza, anche perché l'amministrazione complessivamente ri-

tiene di dover attendere una decisione delle Sezioni unite al riguardo. In questo momento, quindi, stiamo continuando come prima.

YANA CHIARA EHM. Ringrazio anch'io la prefetta Sarti per il suo intervento.

Avrei tre domande da porre. La prima riguarda quella che definisco la « questione sarda »: i fenomeni che noi conosciamo, quelli classici, sono quelli delle persone che arrivano a Lampedusa o in Sicilia. Negli ultimi tempi, invece, c'è stato un flusso — che è aumentato nel tempo — verso la Sardegna, in questo caso non tanto di tunisini o di persone provenienti dalla Libia, quanto dall'Algeria. Il fenomeno che trovo particolarmente interessante è il fatto che nella gran parte dei casi non viene fatta richiesta di asilo, ma addirittura viene chiesto un diniego, con le tempistiche, previste dalla legge, di sette giorni, per allontanarsi dal territorio italiano, per raggiungere le frontiere del nord, quelle con la Francia. Le chiedo qualche riferimento in più sulla questione della Sardegna.

La seconda domanda è un po' più specifica, però in qualità di prefetto forse può rispondermi. Mi riferisco alla questione della frontiera con la Francia. Ho avuto la possibilità di parlare con i vari sindaci (ad esempio di Oulx e di Bardonecchia). Era stato stipulato con l'ex prefetto di Torino un accordo tra prefetto e sindaci sulla gestione dei richiedenti asilo, con il supporto di mediatori. La domanda è se — con il nuovo prefetto e con le nuove misure — questo sostegno continua o no, ovviamente con le conseguenze del caso.

Passo brevemente alla terza domanda, che rivolgo per conoscenza personale. Mi riferisco alla questione del ritorno dei richiedenti asilo che hanno avuto un diniego e che sono tornati nei Paesi di origine

oppure nei Paesi di frontiera e che poi ritentano più volte di nuovo la richiesta di asilo. Mi è stato comunicato, nel corso della visita a Lampedusa, che il fenomeno di rivedere facce note per due, cinque o sei volte è abbastanza frequente. Parliamo di persone che, magari, vengono rimpatriate verso uno Stato, si muovono verso un altro Stato e ripartono.

SANDRA SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Sono veramente dispiaciuta, ma alle prime due domande non posso rispondere, perché riguardano la Direzione della polizia delle frontiere e non è materia che noi trattiamo.

Sull'ultima domanda posso soltanto dire che, purtroppo, questo fenomeno esiste, ma le persone che tornano possono sempre fare una domanda reiterata adducendo, però, elementi nuovi che in qualche modo arricchiscano la posizione ai fini di una valutazione positiva. Se la domanda viene fatta nella stessa modalità in cui è stata fatta quella precedente, a cui è conseguito un diniego, non c'è speranza. Inoltre, rientriamo anche nei casi di inammissibilità della domanda reiterata priva di elementi nuovi, prevista dal recente decreto.

PRESIDENTE. La ringrazio davvero per il lavoro che state svolgendo e per i dati che ci avete fornito.

Avverto che la nostra ospite ha messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizzo la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

*Licenziato per la stampa
il 2 agosto 2019*

ALLEGATO



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

**IL SISTEMA NAZIONALE PER IL RICONOSCIMENTO
DEL DIRITTO DI ASILO**

► **NORME FONDAMENTALI**

L'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** del 10 dicembre 1948 ha sancito l'insieme dei principi etici fondanti del percorso di conquista dei diritti civili e politici dell'individuo.

Si richiamano l'art. 1 "*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*", l'art. 13 "*...Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese*" e l'art. 14 "*Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite*".

Il 28 luglio 1951, la Conferenza delle Nazioni Unite ha approvato la **Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati**, documento fondamentale che ha definito, dal punto di vista del diritto internazionale, la **nozione di "rifugiato"**, i diritti dei migranti e gli obblighi degli Stati di proteggerli.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

E' un rifugiato (art. 1 della Convenzione) “..chiunque...nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.

► **IN ITALIA**

L'art. 10, comma 3, della Costituzione italiana sancisce che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Nel 1990 venne emanata la prima legge sugli stranieri e sui rifugiati (l. 39/1990, c.d. legge Martelli), seguita dalla l. 189/2002 (c.d. Bossi-Fini).

A seguito delle Direttive europee in materia di asilo, sono stati successivamente introdotti i decreti legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008 che, con modifiche ed integrazioni, sono oggi la base della normativa sulla protezione internazionale.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdhoi.interno.it*



Ministero
dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Il concetto di **protezione internazionale** è comprensivo del riconoscimento dello **status di rifugiato** e dello **status di protezione sussidiaria**.

La definizione di **rifugiato** ricalca quella adottata dalla Convenzione di Ginevra (art. 2, lettera e) del d.lgs. n. 251/2007) “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’articolo 10*”.

La persona ammissibile alla **protezione sussidiaria** (art. 2, lettera g) del d.lgs. n. 251/2007) è “*il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un **grave danno** come definito dal presente decreto (art. 14: condanna a morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*

Area I/b

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Peo: commissione nazionale asilo@pecdli.interno.it



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

interno o internazionale) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La normativa italiana, fino all'adozione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevedeva anche una forma di protezione complementare, la c.d. “**tutela umanitaria**” prevista dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, da utilizzarsi in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità. Si registravano, quindi, 3 forme di tutela provenienti da normative (internazionali e nazionali) diverse ma trattate con **procedura unica**. Nel tempo la tutela umanitaria ha rappresentato, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel Sistema Nazionale.

► **RIFORMA INTRODOTTA DAL D.L. 13/2017**

Già nel corso del 2017 il Sistema Asilo ha vissuto una profonda rivisitazione ad opera del **decreto legge n. 13/2017**, convertito nella legge n. 46/2017, e successivamente del **decreto legislativo n. 220/2017** che **nell'ottica di accelerazione delle procedure** ha inciso -con effetti manifestatisi nel corso del 2018- sia sul piano del potenziamento delle Commissioni territoriali e sulla definizione dei suoi componenti, sia sul piano giudiziario con l'abolizione del grado di appello per le questioni migratorie e l'istituzione di 26 Sezioni Specializzate in materia migratoria presso i Tribunali.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdhoi.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Al riguardo va tenuto presente che, per effetto dei massicci flussi riversatisi sulle nostre coste tra il 2014 ed il luglio 2017¹ (prima della sottoscrizione del codice delle Ong che ha segnato la prima inversione di tendenza negli arrivi), il numero degli **arretrati** alla data del **31.12.2017** ammontava a **145.354** istanze da valutare (al 31 gennaio 2018 è stato raggiunto il picco di 147.873), costituendo oltre un quarto degli arretrati di tutti gli Stati Membri dell'Unione.

Pertanto nelle more dell'attuazione della riforma del 2017 e a supporto del sistema, nell'ottica dell' obiettivo di riduzione dei tempi di definizione delle istanze di protezione internazionale e di smaltimento delle pratiche pendenti la **Commissione Nazionale Asilo** ha chiesto l'intervento dell'**Easo** (European Asylum Support System) per inviare presso i Collegi **100 unità di personale** da destinare ad attività istruttorie e di gestione del contenzioso previste nell'ambito del Piano di Supporto Speciale sottoscritto dall'Italia e da EASO per gli anni 2018-2019.

In attuazione del decreto legislativo n. 220/2017 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nel 2018) è stata **modificata la composizione delle Commissioni e Sezioni territoriali** che attualmente sono costituite da: un funzionario

¹ Casi pendenti: 110.915 a fine 2015; 116.444 a fine 2016; 145.354 a fine 2017.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

della carriera prefettizia con funzioni di Presidente, un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei Diritti Umani designato dall'UNHCR e almeno 4 funzionari amministrativi altamente qualificati individuati ad hoc. Il cambiamento è stato reso possibile grazie all'espletamento delle **procedure concorsuali** di cui all'art. 12 del decreto legge n. 13/2017, convertito nella legge n. 46/2017, all'esito delle quali i 250 funzionari hanno assunto l'incarico di componenti delle Commissioni e Sezioni territoriali, a far data dal **9 luglio 2018**. (Il predetto potenziamento dei Collegi è stato poi completato il 4 febbraio 2019 u.s. con l'assunzione dei 162 funzionari amministrativi risultati idonei nello stesso concorso che sono stati assegnati alle sedi in base al carico di lavoro dei singoli Collegi).

► **VERSO LA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.L. 113/2018**

Con **circolare in data 4 luglio 2018, il Ministro dell'Interno**, rilevato l'elevato numero di **concessioni di protezione umanitaria** pari al 25% delle decisioni rispetto al 7% del riconoscimento dello status di rifugiato e all'11% del riconoscimento della protezione sussidiaria, ha richiamato l'attenzione dei Collegi territoriali sulla necessità di compiere un esame rigoroso delle circostanze di **effettiva vulnerabilità** peraltro poste alla base della concessione della protezione umanitaria anche dalla

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdhoi.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

giurisprudenza in materia (sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23.2.2018).

Il 5 ottobre 2018 è quindi intervenuto il **decreto legge n. 113/2018** che, convertito nella legge n. 132/2018, ha attuato profondi mutamenti introducendo un sistema organico di norme coerenti con una nuova linea operativa adottata nel governo del fenomeno migratorio. In particolare, il decreto ha previsto **l'accelerazione del processo di esame delle istanze di protezione internazionale** mirando contestualmente alla prioritaria tutela delle persone che "effettivamente necessitano di protezione" attraverso la rivisitazione della richiamata fattispecie della protezione umanitaria che discendeva da una norma nazionale di portata generica e non era ancorata a fattispecie tipizzate a differenza delle due categorie della protezione internazionale - status di rifugiato e protezione sussidiaria - che la normativa europea aveva invece ricollegato a specifiche situazioni predeterminate.

In tale ambito, il d.l. 113/2018 ha delimitato la **competenza delle Commissioni territoriali al solo accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una delle due forme di protezione internazionale** nonché alla valutazione, in assenza dei predetti requisiti, delle condizioni del Paese di origine del richiedente che comportino **l'applicazione del principio di "non refoulement"** ai sensi dell'art. 19,

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

commi 1 e 1.1. del d.lgs. n. 286/1998 (TUI) chiedendo, in tali circostanze, al Questore il rilascio di una “protezione speciale”. Ad oggi, in attesa della possibilità di registrare questa nuova tipologia di decisione nel Sistema informatico, si è proceduto, a partire dal 18 marzo u.s., ad un monitoraggio settimanale che ha evidenziato, su richiesta delle Commissioni territoriali alle Questure, l'adozione di 192 “protezioni speciali” (fino al 7.6.2019).

Dunque, razionalizzando la precedente ampiezza della protezione complementare, con il recente d.l. n. 113/2018 si è proceduto all'individuazione di **forme tipiche e tassative di “casi speciali” il cui accertamento è demandato al Questore per il rilascio di specifici permessi di soggiorno temporanei** che riguardano:

- le vittime di violenza domestica (art.18bis TUI)
- le persone che necessitano di cure mediche (art.19, c.2, d-bis TUI)
- le situazioni di calamità nel Paese di origine (art.20 bis TUI)
- il particolare sfruttamento lavorativo (art.22 TUI)
- gli atti di particolare valore civile (art.42-bis TUI)
- le vittime di tratta (art.18 TUI).

Peraltro, in Europa, numerosi Paesi² concedono da anni forme di protezione complementare, riconosciute in base a **tassative ipotesi** di “*humanitarian reasons*” previste dalle normative nazionali, anche alla luce della Direttiva 115/2008/UE (c.d. direttiva rimpatri).

² Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Sul piano procedurale, posto che il Sistema nazionale per l'esame delle istanze di asilo si articola, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, in **20 Commissioni territoriali affiancate da 30 Sezioni**, il decreto in argomento, in coerenza con la ratio acceleratoria, ha previsto (art. 9, c. 2-bis) la possibilità di istituire fino a dieci ulteriori Sezioni temporanee e, pertanto, a decorrere dal **4 marzo 2019**, la norma è stata attuata con **l'istituzione di 5 Sezioni temporanee** che opereranno, sino al 3 novembre 2019, a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Roma.


Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*



► INTERVENTI INNOVATIVI

Area I/b

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Sempre al fine di ridurre le tempistiche di esame il decreto legge n. 113/2018, ha disposto una serie di specifici ed **innovativi interventi** quali:

a) l'adozione prima e, successivamente, l'aggiornamento periodico, della **Lista dei Paesi di origine sicuri** (art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008). Tale disposizione, tesa alla semplificazione dell'esame della domanda di asilo, era stata già prevista in via facoltativa dalla direttiva 2013/32/UE ma non era mai stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Il concetto di **“Paese di origine sicuro”** è impiegato nella gestione dei flussi migratori per definire Stati ritenuti **“safe to live in”** in considerazione della stabilità del loro sistema politico-democratico e del rispetto dei trattati sui diritti umani.

La base giuridica è costituita, nel diritto UE, dagli artt. 36 e 37 della richiamata **“Direttiva procedure”** n. 32 del 2013, mentre per il diritto nazionale è rappresentata dal d.l. n. 113/2018 che ha introdotto l'art. 2bis del d.lgs. n. 25/2008, espressamente rubricato **“Paesi di origine sicuri”**.

L'adozione della Lista comporta una **presunzione di sicurezza del Paese di origine del richiedente al quale incombe, pertanto, l'onere di dimostrare che le condizioni del proprio Paese, incluso nella Lista, non gli consentono il rientro in patria.**

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

La Lista dei Paesi di origine sicuri è stata adottata da **molteplici Stati Membri**³ e c'è anche una proposta europea del 2015 che non ha però avuto seguito.

Questa Commissione Nazionale, ai fini della definitiva adozione dell'elenco con Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, ha fornito al Gabinetto del Ministro gli elementi concernenti i Paesi da cui originano i principali flussi che interessano il nostro territorio elaborati dall'**Unità COI – Country of Origin Information**.

Sono state, pertanto, predisposte delle schede di analisi sulla situazione di vari Paesi⁴ riferite, in particolare, all'ordinamento giuridico, al sistema politico generale, all'applicazione della legge, alla protezione da persecuzione e maltrattamenti e al rispetto dei diritti e delle libertà, **tenendo in debito conto gli “indicatori democratici”**, di cui all'Allegato I della Direttiva 2013/32/UE. Per ciascun Paese sono stati, altresì, enucleati i **“profili di rischio”** riguardanti le categorie esposte alla violazione dei diritti umani e le **“aree di rischio”** ovvero le zone caratterizzate da aspetti di insicurezza.

³ Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Ungheria.

⁴ Albania, Algeria, Bangladesh, Benin, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Kosovo, Liberia, Macedonia, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Sri Lanka, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Area I/b

*Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

b) l'individuazione di casi di **procedura accelerata** (art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008) prevedendo tempistiche stringenti che cambiano a seconda dei casi (7+2 gg, 14+4 gg, ecc...) per coloro che siano trattenuti presso un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), presentino un'istanza reiterata, che provengano da paesi di origine sicuri, che presentino una domanda manifestamente infondata, che dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare presentino istanza di asilo per ritardare o impedire l'espulsione o ancora coloro che presentino istanza direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo aver eluso o tentato di eludere i controlli.

Rispetto a tale ultima ipotesi, è allo studio del competente Dipartimento di P.S. l'individuazione delle "**zone di frontiera**" per la conseguente istituzione, con apposito Decreto del Ministro, di ulteriori 5 Sezioni ai sensi dell'art. 28-bis, comma 1-quater, del d.lgs. n. 25/2008, destinate alla valutazione delle istanze sul posto (che, probabilmente, per non aumentare gli oneri complessivi, saranno individuate all'interno delle Sezioni già attive).

c) la previsione di un **esame immediato** (art. 32, comma 1-bis, de d.lgs. n. 25/2008) nei casi in cui il richiedente commetta un **reato di particolare gravità e di grave allarme sociale** che rientra nell'ampliato novero prima limitato all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ovvero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, per i suddetti reati. In tal

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

caso, la Questura è tenuta ad informare tempestivamente la Commissione territoriale competente che procede nell'immediatezza all'audizione del richiedente e a contestuale decisione.

La tipologia di tali interventi non è ancora rilevata tramite Sistema Vestanet; tuttavia da un monitoraggio manuale avviato dal 18 marzo 2019 si è rilevata l'adozione di 167 provvedimenti immediati (fino al 7.6.2019).

- d) l'introduzione (art. 29-bis del d.lgs. 25/2008) dell'**inammissibilità di una istanza reiterata strumentalmente presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale** (procedure applicate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

► I DATI

Si evidenziano di seguito le tabelle relative al 2018 e al 2019 (fino al 31 maggio) che indicano il numero delle istanze presentate, delle decisioni assunte e le nazionalità prevalenti; dati che dimostrano i risultati raggiunti in termini di efficacia e di accelerazione delle procedure grazie al nuovo assetto normativo.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdhoi.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Attività Commissioni Territoriali ANNO 2018

Richieste di asilo presentate	53.596 di cui 3.676 minori	
Decisioni adottate dalle CCTT: 95.576 di cui		
Status di rifugiato	7.096	7 %
Protezione sussidiaria	4.319	5 %
Protezione umanitaria*	20.014	21 %
Non riconosciuti	56.002	59 %
Irreperibili	8.145	8 %
Principali nazionalità dei richiedenti asilo		
Pakistan	7.368	14 %
Nigeria	6.336	12 %
Bangladesh	5.026	9 %
Senegal	2.867	5 %
Ucraina	2.517	5 %
Mali	2.266	4 %
Genere dei richiedenti		
Maschi	41.851	78 %
Femmine	11.745	22 %
Età dei richiedenti		
0 - 13	104	0 %
14 - 17	3.363	7 %
18 - 34	37.998	71 %
35 - 64	11.685	22 %
65 - oltre	146	0 %

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

* Decisioni adottate prima del 5.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018).

Attività Commissioni Territoriali ANNO 2019 (al 31 Maggio)

Richieste di asilo presentate	15.014 di cui 299 minori	
Decisioni adottate dalle CCTT: 41.050 di cui		
Status di rifugiato	4.400	11 %
Protezione sussidiaria	2.680	7 %
Protezione umanitaria*	655	2 %
immediata**	dato non disponibile	dato non disponibile
Non riconosciuti	30.910	75 %
Irreperibili	2.271	5 %
Principali nazionalità dei richiedenti asilo		
Pakistan	2.805	19 %
Nigeria	1.245	8 %
Bangladesh	1.052	7 %
Ucraina	814	5 %
El Salvador	790	5 %
Perù	715	5 %
Genere dei richiedenti		
Maschi	11.112	74 %
Femmine	3.902	26 %

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissione nazionale asilo@pecdci.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Età dei richiedenti		
0 - 13	2	0 %
14 - 17	297	2 %
18 - 34	10.374	69 %
35 - 64	4.280	29 %
65 - oltre	61	0 %

* Decisioni adottate prima del 5.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018) ed inserite successivamente al sistema.

** E' in corso un'evolutiva del sistema per rilevare esclusivamente i casi di protezione speciale

Pratiche in trattazione (pendenti) al 31 maggio 2019: 64.216

pari al -56,57 % (in valore assoluto -83.657)

rispetto al totale di 147.873 del 31 gennaio 2018

TREND DELLE DECISIONI COMPARAZIONE

“1 GIUGNO 2017 - 31 MAGGIO 2018” - “1 GIUGNO 2018 - 31 MAGGIO 2019”

2017-2018 Giugno 2017 - Maggio 2018	2018-2019 Giugno 2018 - Maggio 2019	Differenza Punti percentuali
--	--	------------------------------------

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Decisioni Richiedenti asilo		86.218	Decisioni Richiedenti asilo		96.396	
Status di rifugiato	6.623	8%	Status di rifugiato	8.894	9%	+ 1
Status di Protezione Sussidiaria	6.360	7%	Status di Protezione Sussidiaria	5.271	5%	- 2
Protezione umanitaria	25.669	30%	Protezione umanitaria	9.350	10%	- 20
Rigetto della domanda di Protezione internazionale	41.364	48%	Rigetto della domanda di Protezione internazionale	64.454	68%	+ 20
Irreperibili & Altro esito	6.202	7%	Irreperibili & Altro esito	7.427	8%	+ 1

► ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Area I/lb

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

I Collegi di valutazione presenti sul territorio nazionale sono ad oggi pari a 55, in virtù della recente istituzione di 5 Sezioni temporanee, per la durata di 8 mesi, a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Roma.

- a) A sostegno dei Collegi, la Commissione Nazionale prosegue il progetto di **monitoraggio della qualità delle decisioni**, avviato già dal 2015 con la collaborazione dell'UNHCR. In particolare viene esaminata la qualità delle interviste dei richiedenti asilo, anche in relazione alle richieste di asilo presentate dai soggetti vulnerabili, nonché la successiva fase decisionale, comprensiva della discussione e della redazione del provvedimento. In proposito, nel febbraio 2019 la Commissione nazionale ha organizzato un Workshop tecnico sulla qualità delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (*Quality assurance*) cui hanno partecipato i Presidenti delle Commissioni Territoriali, i rappresentanti europei dell'UNHCR, dell'EASO e dell'ECRE nonché esperti provenienti da Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Spagna. Dai lavori è emersa la positiva consuetudine italiana (non comune agli altri Stati Membri) di un confronto dialettico tra i diversi componenti della Commissione che facilita un processo decisionale per sua natura critico, che ha ottenuto l'approvazione dei rappresentanti degli Stati Membri.
- b) Inoltre, in considerazione dei preoccupanti livelli raggiunti dal fenomeno della **tratta degli esseri umani**, la Commissione nazionale, in

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

collaborazione con l'UNHCR, continua a portare avanti un progetto finalizzato alla corretta e precoce identificazione delle vittime di tale fenomeno e, a supporto dell'attività di *referral* svolta dalle Commissioni territoriali, ha elaborato e diffuso delle apposite Linee Guida che hanno incontrato anche l'apprezzamento a livello europeo.

- c) Sempre in collaborazione con l'UNHCR sono altresì state aggiornate e pubblicate le “**Linee Guida sulle procedure**” destinate alle Commissioni territoriali ed è in corso di pubblicazione la versione rivista dell'opuscolo informativo per richiedenti asilo e rifugiati che viene consegnato al richiedente nel momento in cui propone la domanda.
- d) In collaborazione con l'EASO, sono state invece selezionate, su finanziamento europeo, **100 unità di supporto specializzate**, messe a disposizione delle Commissioni e Sezioni territoriali per lo snellimento degli arretrati e per la trattazione del contenzioso. Per detto personale è prevista una progressiva riduzione che, a partire da giugno p.v., dovrà pervenire ad esaurimento entro il 31.12.2019.
- e) Per quanto concerne l'**attività di formazione** del 2018, allo scopo di rendere immediatamente operativo l'ingresso dei nuovi componenti dei Collegi, è stato organizzato un corso formativo teorico-pratico per 250

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

destinatari vincitori di concorso della durata di 7 settimane (più un analogo corso per i 162 idonei è stato svolto nel primo trimestre del 2019). Inoltre, nel 2018, per rafforzare l'intero sistema, a favore dei Componenti dei Collegi, si sono tenuti 2 corsi sui **“requisiti di inclusione”**, e altri due corsi congiunti tra Magistrati e Presidenti delle Commissioni e Sezioni Territoriali hanno affrontato, a livello base ed avanzato, le tematiche del diritto di asilo e della protezione internazionale.

Nel 2019 sono stati avviati **3 corsi**, attualmente in atto, sulle “tecniche di intervista dei minori”, sull'individuazione delle **“vittime di tratta”** e sui **“requisiti di inclusione”**.

- f) L'Unità COI (*Country of Origin Information*) della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, della quale si è già parlato in occasione della redazione della “Lista dei Paesi sicuri”, aggiorna sia le Commissioni territoriali che la Commissione Nazionale sui mutamenti politici, etnici, religiosi e sociali che si susseguono nei Paesi di origine. Tali informazioni costituiscono, infatti, in fase di valutazione, la base principale su cui circostanziare il riconoscimento di una protezione internazionale.

Dal 2018 ad oggi, l'Unità COI, sotto la guida dell'EASO ed in collaborazione con i rappresentanti degli Stati membri, ha prodotto approfonditi **“Rapporti”** tra cui, di maggiore attualità, quelli sul

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Bangladesh, sul Mali e sulla Costa d'Avorio (in corso di pubblicazione). Inoltre, ha redatto, dal 2018 ad oggi, un totale di **160 relazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo** che, in esecuzione di un protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Consiglio Superiore della Magistratura, vengono rese disponibili anche sul sito del Ministero della Giustizia. L'Unità COI fornisce lo stesso tipo di informazioni alle **Sezioni Specializzate dei Tribunali** che se ne avvalgono in sede di ricorso avverso le decisioni delle Commissioni e Sezioni territoriali.

-
- Tutta l'attività descritta è veicolata attraverso il **sistema informatico Vestanet**, gestito dall'Ufficio VI del Dipartimento, a cui è stato integrato il progetto SGA (Sistema Generale dell'Accoglienza). Va segnalato, al riguardo, che il predetto collegamento ha generato **serie criticità** che hanno rallentato la possibilità di inserire le decisioni assunte dalle Commissioni e Sezioni territoriali in Vestanet. Attualmente tali problematiche sono in fase di studio e progressivo superamento grazie all'attività svolta dall'Ufficio VI.
 - Non di minore importanza è l'attività di **monitoraggio delle risorse finanziarie**. Il funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni e Sezioni territoriali è assicurato dalle risorse a valere **sul**

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

capitolo 2255 del bilancio del Ministero dell'Interno. Tra le voci di spesa di competenza della Commissione nazionale rientrano il servizio di interpretariato (la cui spesa, per il 2018, è stata di euro 8.415.287,95), i gettoni di presenza dei componenti dei Collegi previsti dalla legge (pari ad euro 3.339.292,06 per il 2018), il rimborso delle spese di missione e le spese derivanti dal contratto stipulato con Poste Italiane per la nuova procedura di notifica degli atti e dei provvedimenti a coloro che non sono in accoglienza presso i Centri.

- In riferimento alle recenti vicende giudiziarie che hanno fatto emergere un sodalizio criminoso presso la Commissione territoriale di Cagliari, è in programma l'istituzione di “**Nuclei mobili di controllo**” che, con visite sul posto, dovranno verificare la correttezza degli adempimenti amministrativi e il rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione delle pratiche, oltre a produrre un effetto utilmente dissuasivo su eventuali propositi illeciti.

**PROCEDURA DI REVOCA E CESSAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE
NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO**

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

In base all'art. 5 del d.lgs. n. 25/2008, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha competenza esclusiva in materia di “revoca” e “cessazione” della protezione internazionale nelle due forme di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Va rilevato che il d.l. n. 113/2018, ampliando il novero dei reati per l'esclusione della protezione internazionale, ha inciso sulle decisioni di revoca.

La Commissione Nazionale in sede collegiale si riunisce 2 volte a settimana (martedì e giovedì); è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e da un dirigente della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa con funzioni consultive un rappresentante dell'UNHCR.

Nel biennio 2017-2018 e fino al 31 maggio 2019, sono state adottate le decisioni di seguito indicate:

Anni	Conferme Protezione Internazionale	Cessazioni Protezione Internazionale	Revoche Protezione Internazionale	Totale Decisioni
2017	107	216	47	370
2018	94	252	42	388

Area I/b

*Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

2019 fino al 31/5	79	55	16	150
-------------------	----	----	----	-----

Alle ipotesi di “cessazione” enucleate dalla vigente normativa viene ricondotto, in via interpretativa, anche il caso di **rientro nei Paese di origine di coloro che beneficiano della protezione internazionale**. La lettura del fenomeno, ormai diffuso in tutti gli Stati membri e monitorato dalla Commissione Europea, è **consentita dalle segnalazioni della Polizia di Frontiera** e riguarda prevalentemente titolari di protezione internazionale provenienti dal Pakistan, dall’Afghanistan e dal Mali; il monitoraggio, avviato da questa Commissione a decorrere dall’1.9.2017, ha evidenziato, al 31 maggio, un totale di 2.981 segnalazioni, di cui 898 partenze verso i paesi di origine e 2.083 rientri in Italia.

ATTIVITA' DI CONTENZIOSO

La Commissione Nazionale si costituisce in giudizio, mediante l’Avvocatura dello Stato, in tutti i procedimenti promossi avverso i propri provvedimenti di revoca e cessazione della protezione internazionale. Fornisce, altresì, elementi inerenti i giudizi instaurati contro l’Italia dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Allo stato attuale, è in corso il monitoraggio del contenzioso in trattazione dalle Commissioni e Sezioni territoriali che risulta ampliato.

Area I/b

*Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

COMUNICAZIONE DATI

In base all'art. 5 del d.lgs. n. 25/2008, la Commissione Nazionale ha il compito di fornire i **dati informatici** utili al monitoraggio delle richieste di asilo (all'uopo, è dotata di un solo Operatore informatico).

Pertanto, con cadenza settimanale, mensile ed annuale, vengono trasmessi al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per il successivo inoltro al Gabinetto del Ministro, i dati secondo un formato sintetico.


► **PROSPETTIVE DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO DEI COLLEGI SUL TERRITORIO**

Il decremento dei flussi migratori e la mutata entità della presenza dei richiedenti asilo nei Centri di accoglienza ha inciso sulle attività dei Collegi deputati al riconoscimento della protezione internazionale, determinandone una **variazione in diminuzione del carico di lavoro**.

Conseguentemente, si prevede di procedere, **a brevissimo**, all'adozione di un decreto per la redistribuzione delle Commissioni e Sezioni Territoriali secondo un programma cadenzato che potrebbe concludersi al 31 dicembre p.v..

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdhoi.interno.it*



INDAGINE CONOSCITIVA – COMMISSIONE I

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo – Ministero dell'Interno

Il Presidente – Prefetto Dott.ssa Sandra Sarti



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione



BASI NORMATIVE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo 10 dicembre 1948 :

- Art. 1: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»

- Art. 13: «Ogni individuo ha il diritto di lasciare il proprio Paese.»

- Art. 14: « **Ogni individuo ha il diritto di cercare in altri Paesi Asilo dalle persecuzioni** (a meno che non sia ricercato per reati non politici).»

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 28 luglio 1951 che indica i 5 criteri di applicazione.

La Costituzione della Repubblica Italiana (1948):

- **Art. 10 , c. 3:** «lo straniero al quale è impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, ha **diritto di asilo sul territorio secondo le condizioni previste dalla legge**».


LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Rifugiato

- Il concetto di **«protezione internazionale»** è comprensivo del riconoscimento dello **status di rifugiato** e della **protezione sussidiaria**. (art. 2 d. lgs. 251/07)
- È un **rifugiato** (Art. 1 Conv. Ginevra 1951 – art. 8 d.lgs.251/07): *«chiunque (...) nel **giustificato timore d'essere perseguitato** per la sua **razza**, la sua **religione**, la sua **cittadinanza**, la sua appartenenza a un determinato **gruppo sociale** o le sue **opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.»*

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Sussidiaria

È «persona ammissibile alla **protezione sussidiaria**» (art. 2 d. lgs. 251/07) il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (art. 14 d.lgs.251/07: **condanna a morte, tortura** o altra forma di pena o **trattamento inumano o degradante**, la **minaccia grave e individuale alla vita** o alla persona di un civile derivante dalla **violenza indiscriminata** in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

PRIMA DEL DECRETO SICUREZZA (D.L.113/2018)




Art. 5 c. 6 T.U. 286/98

Per le **tre forme differenti di tutela** - previste da tre fonti normative di natura e origine diverse – si applicava **un'unica procedura**.

LE RIFORME PER ACCELERARE LE PROCEDURE

Il prevalente sistema per il riconoscimento della protezione internazionale si era articolato nel tempo partendo dalla sola **Commissione Centrale** per il riconoscimento dello *Status* di rifugiato (legge Martelli 416/1989), trasformata in **Commissione Nazionale** per il Diritto di Asilo con la Legge Bossi-Fini 189/2002, che ha istituito **7 Commissioni Territoriali**. Con D.M. 6/03/2008 le CCTT sono state **umentate a 10** e **successivamente portate a 20** affiancate da **30 Sezioni**.



Riforma Minniti
Orlando D.L. 13/2017




Decreto Salvini
D.L. 113/2018


Costituite **5 nuove Sezioni**
Temporanee (da 30 a 35)

DECRETO MINNITI – ORLANDO D.L. 13/2017

- **Accelerazione** e semplificazione delle procedure;
- Istituzione di **26 Sezioni Specializzate** in materia migratoria presso i Tribunali Ordinari;
- Decisione del Tribunale ricorribile solo in Cassazione con **abolizione** del grado di **appello**;
- Immissione di n. **250 funzionari «altamente qualificati»** con **nuova composizione** delle **Commissioni Territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale: un viceprefetto (Presidente), un esperto dei diritti umani designato dall'UNHCR, e funzionari amministrativi altamente qualificati con compiti istruttori e di intervista, che hanno sostituito i precedenti componenti (funzionari della Polizia di Stato, rappresentanti degli enti territoriali).




CONFRONTO MIGRANTI SBARCATI ANNI 2018 -2019



Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

7-ter

Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2019 al 10 giugno 2019* comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2017 (-96,50%) e 2018 (-85,05%)



*I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento
Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

7 quater

D.L. N. 113/2018 (DECRETO SICUREZZA) INNOVAZIONI

- Sostituzione della **protezione umanitaria** con casi speciali;
- Individuazione dei casi di **esame prioritario**;
- **Procedure accelerate** (reiterata e presentata alla frontiera);
- **Esame immediato** (reati di grave allarme sociale);
- Introduzione della **lista dei Paesi Sicuri**;
- **Ampliamento** temporaneo fino a dieci delle **Sezioni** delle Commissioni Territoriali e istituzione di Sezioni per l'esame di domande presentate alla **frontiera**.

Decisioni delle Commissioni Territoriali (art.32 d. lgs 25/08)

- 1. Accoglimento della domanda:**
 - riconoscimento dello **Status** di rifugiato;
 - riconoscimento della **protezione sussidiaria**;
- 2. Trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno per protezione speciale** ove non accolga la protezione internazionale ma ricorrano i presupposti per il **non refoulement**.**
- 3. Rigetto della domanda:**
 - **insussistenza** dei presupposti della protezione internazionale;
 - ricorrenza di una **causa di cessazione** o di una **causa di esclusione** (es. commissione di crimini internazionali contro la pace, o reati gravi fuori dal territorio italiano o atti contrari ai principi delle Nazioni Unite);
 - **Diniego** in caso di sentenza definitiva di condanna per **reati di grave allarme sociale**;
 - manifesta **infondatezza** della domanda;
- 4. Inammissibilità:**
 - il richiedente già riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;
 - l'istante ha reiterato identica domanda, senza addurre nuovi elementi, dopo l'adozione di una decisione da parte della Commissione.


INTRODUZIONE DEI CASI SPECIALI

(Ex art. 1 d.l. 113/2018 e art. 32 c.3, d.lgs. 25/2008)

Il **Questore** è diventato l'Autorità competente per la valutazione dei seguenti casi speciali:

- Per **vittime di violenza domestica** (art. 18bis TUI);
- Per **cure mediche** (art. 19, c.2, d-bis TUI);
- Per **calamità** (art. 20 bis TUI);
- Per **particolare sfruttamento lavorativo** (Art. 22 TUI);
- Per **atti di particolare valore civile** (art. 42-bis TUI);
- Per **vittime di tratta** (art. 18 TUI).

COMMISSIONI TERRITORIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE



- Le Commissioni Territoriali sono le **Autorità competenti** all'esame delle domande di protezione internazionale.
- Sono coordinate dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ed operano con **indipendenza di giudizio e valutazione**.
- Attualmente **20** Commissioni Territoriali sono affiancate da **35** Sezioni, di cui **5** temporanee.

INNOVAZIONI: LISTA DEI PAESI SICURI

- Il Decreto Sicurezza ha disposto l'adozione di **procedure accelerate con esame prioritario** per le domande presentate da richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicuri. La riforma prevede, infatti, l'adozione di una **lista** dei Paesi di origine sicuri con decreto di concerto tra Ministro degli Affari Esteri, Ministro dell'Interno e della Giustizia.
- Al concetto di Paese di origine sicuro si collega **una presunzione iuris tantum di manifesta infondatezza della domanda**, con **inversione dell'onere della prova** a carico del richiedente in ordine alle condizioni di non sicurezza del Paese in relazione alla propria situazione particolare.

PROCEDIMENTO IMMEDIATO ED AMPLIAMENTO DEL NOVERO REATI

Il **procedimento immediato** innanzi alla C.T. ha luogo qualora il richiedente sia sottoposto a **procedimento penale** o sia stato **condannato** con sentenza anche non definitiva per uno dei **reati** riconosciuti di **particolare gravità** e ricorrano le condizioni per il trattenimento.



Reati di cui all'art. 407 Cpp:

- Omicidio, saccheggio e strage,
- associazione di tipo mafioso e associazione a delinquere,
- Rapina, estorsione,
- produzione/traffico/detenzione illecita di sostanza stupefacenti o psicotrope,
- riduzione in schiavitù,
- prostituzione minorile, violenza sessuale,
- Lesioni gravi/gravissime a p.u. in occasione di manifestazione sportiva,
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale,
- Furto in abitazione,
- Furto aggravato con armi e narcotici,
- lesioni personali gravi e gravissime,
- mutilazione genitale femminile.

RICHIESTE — DECISIONI — PENDENTI AL 2018

- **Richieste asilo :** n. **53.596**
- **Decisioni adottate (^):** n. **95.576**
- **Pendenti (*):** n. **98.165**

* il dato si riferisce ai fascicoli pendenti

Il Fascicolo comprende l'istanza relativa anche ai minori accompagnati

Fonte Vestanet C3

RICHIESTE — DECISIONI — PENDENTI AL 2019


- **Richieste asilo:** n. **15.634**
- **Decisioni adottate (^):** n. **42.916**
- **Pendenti (*):** n. **63.380**

* il dato si riferisce ai fascicoli pendenti

Il Fascicolo comprende l'istanza relativa anche ai minori accompagnati

Fonte Vestanet C3

DIMINUIZIONE TREND PENDENTI



	Anno 2018 Gennaio - 08 Giugno	Anno 2019 Gennaio - 07 Giugno	Variazione percentuale
Richieste di asilo	30.062	15.634	-47,99 %
Decisioni adottate:			
	42.916		
status di rifugiato	4.605	11%	
protezione sussidiaria	2.790	7%	
motivi umanitari *	672	2%	
con provvedimento di diniego *	32.304	75%	
con altri esiti **	2.545	5%	
pendenti	134.475	63.380	-52,87 %


* decise prima del 05 ottobre 2018 (data di 11/3/2018) e inserite successivamente su Vestanet
 ** E' in corso un'evoluzione di Vestanet per rilevare esclusionamenti i casi di Protezione speciale
 *(compresa inammissibilità, ecc.) ** (compresa rinuncia, ecc.)

Fonte Vestanet C3 - ** Dati soggetti a possibili variazioni


"esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di asilo"

REPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE

Pakistan	2.903	19%	Georgia	355	2%	Ghana	150	1%
Nigeria	1.289	8%	Gambia	343	2%	Eritrea	148	1%
Bangladesh	1.084	7%	Tunisia	311	2%	Siria	145	1%
Ucraina	854	5%	Colombia	303	2%	Afghanistan	129	1%
El Salvador	835	5%	Iraq	271	2%	Altri	1.799	12%
Perù	768	5%	Egitto	258	2%			
Marocco	645	4%	Cina	207	1%			
Senegal	638	4%	Mali	207	1%			
Albania	553	4%	Sri Lanka	176	1%			
Venezuela	524	3%	Turchia	167	1%			
India	408	3%	Somalia	164	1%	Totale	15.634	100%



LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO



ONERI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Il funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni e Sezioni territoriali è assicurato dalle risorse a valere **sul capitolo 2255 del bilancio del Ministero dell'Interno**. Le principali **voci di spesa** di competenza della Commissione nazionale sono costituite da:

- il **servizio di interpretariato** sul territorio nazionale, ha comportato la spesa di € 8.415.287,95;
- i **gettoni di presenza** previsti dalle legge per i componenti dei Collegi, ha comportato la spesa di € 3.339.292,06;
- le spese da **contratto con Poste Italiane** per la nuova procedura di notifica degli atti e dei provvedimenti per chi non è in accoglienza presso i Centri.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Revoca:


- **Reati di cui all'art. 407 Codice di procedura penale** (ampliamento del novero dei reati con quelli di grave allarme sociale);
- **False dichiarazioni in merito alla nazionalità.**

Cessazione:

- **Rientri nei Paesi di Origine;**
- **Possesso di passaporto (Status);**
- **Acquisizione Cittadinanza italiana;**
- **Mutate condizioni nel Paese di Origine.**

Garanzia Procedurale nei casi di revoca e cessazione della protezione internazionale: ricorso al competente Tribunale Ordinario Sezione Specializzata.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO




DATI DECISIONI REVOCHE E CESSAZIONI

Anni	Conferme Protezione Internazionale	Cessazioni Protezione Internazionale	Revoche Protezione Internazionale	Totale Decisioni
2017	107	216	47	370
2018	94	252	42	388
2019 fino al 31/5	79	55	16	150

MONITORAGGIO PARTENZE E RIENTRI

La Commissione Nazionale ha monitorato fin dal settembre 2017 i rientri da e per il Paese di Origine dei beneficiari di protezione internazionale.



RIENTRI DA/PER PAESI DI ORIGINE

al 31.05.2019, **2.981** segnalazioni di cui:

- **898 partenze** verso i paesi di origine;
- **2.083 rientri** in Italia.

TEMPI MEDI VALUTAZIONE DOMANDE DI ASILO

CC.TT. & SEZIONI		
Tempi medi * di valutazione delle domande di asilo		
Anno	Domande formalizzate	Tempo Medio di esame e decisione *
2017	130.119	15 / 16 mesi
2018	53.596	10 / 12 mesi
2019 (al 07 Giugno)	15.634	4 / 5 mesi

* comprensivi del tempo intercorrente tra la decisione presa in seduta collegiale e l'elaborazione del decreto pari a 15 / 20 giorni, nonchè del periodo di 2 / 3 giorni tra l'inserimento del decreto in Vestanet e la firma digitale del Presidente del Collegio.

Fonte Vestanet C3

[^] Dati soggetti a possibili variazioni

TEMPI MEDI VALUTAZIONE DOMANDE DI ASILO

CC.TT. & SEZIONI		
Tempo medio Generale * di valutazione delle domande di asilo formalizzate tra gli Anni 2017-2019 (al 07.06)		
Totale Domande formalizzate	Tempo Medio di esame e decisione *	Differenza Tempo Medio per Anno
199.349	9 /11 mesi	Tra il 2017 e il 2018 - 30 / 40 % Tra il 2018 e il 2019 - 50 / 60 %
<p>* comprensivi del tempo intercorrente tra la decisione presa in seduta collegiale e l'elaborazione del decreto pari a 15 / 20 giorni, nonché del periodo di 2 / 3 giorni tra l'inserimento del decreto in Vestanet e la firma digitale del Presidente del Collegio.</p>		
<p>Fonte Vestanet C3 [^]Dati soggetti a possibili variazioni</p>		



Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

07.06.2019

1. Dati relativi al Territorio Nazionale

- da 1.1 a 1.7 Richiedenti Asilo - Decisioni
- da 1.8 a 1.14 Minori non Accompagnati Richiedenti Asilo - Decisioni

2. Dati sulle Attività delle Commissioni Territoriali

- 2.1 Quadro Generale
- 2.2 Situazione Pendenti
"Persone / Fascicoli (C3) & Stato delle Pratiche".
- 2.3 Decisioni Adottate
- 2.4 Richieste di Asilo e Decisioni Adottate Minori non Accompagnati
- 2.5 Confronto Richieste di Asilo 2018/2019
- 2.6 Confronto Decisioni Adottate 2018/2019
- 2.7 Confronto Pendenti


Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.1

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Richiedenti asilo		
Area geografica	N.	%
Africa	4.828	31%
Asia	5.986	38%
Europa	1.956	13%
America	2.835	18%
Altri	29	0%
Totale	15.634	



(*) Altre: Apolidi - Cittadinanza Sconosciuta, ecc.

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni


Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.2

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

DECISIONI PER AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Area geografica	Esiti										Decisioni n.				
	Statuso Rifugiato	%	Statuso Prof. Sostitutiva	%	Prep. Prof. Umanitaria	%	Non Riconosciuti (*)	%	Irresponsabili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Protezione Internazionale (solo rifugiato + Prof. Sostitutiva)	% di Protezione Internazionale (solo rifugiato + Prof. Sostitutiva) - totale
Africa	2.700	10%	1.013	4%	354	1%	21.020	79%	1.203	5%	89	0%	35.259	14%	15%
Asia	1.200	10%	926	8%	176	2%	8.695	74%	641	5%	58	0%	17.656	18%	20%
Europa	193	7%	166	6%	45	2%	1.845	71%	303	12%	46	2%	3.352	14%	16%
America	460	25%	658	35%	72	4%	556	30%	97	5%	8	0%	652	61%	64%
Oceania	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Altri	44	14%	27	9%	25	8%	188	62%	16	5%	4	1%	304	23%	32%
Totale	4.605	11%	2.790	7%	672	2%	32.104	75%	2.340	5%	52	0%	42.916	10%	20%



^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo * (compresi negativo assente, inammissibilità) ; ** (compresi rinuncia, ecc.)

(*) Altre: Apolidi - Cittadinanza Sconosciuta, ecc


Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.3

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI ASILO(^)



Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

1.4

DECISIONI PER I PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Paesi di Origine	Esiti										Decisioni n.		Totale	% di Previsione Informazionale (area completa - Prof. Inadattati) + Previsione Inadattati	
	Statuso Rifiutato	%	Statuso Prov. Sostanziale	%	Prop. Prov. Unilaterale	%	Non Dichiarati(*)	%	Inesprimibili	%	Altro esito (**)	%			% di Previsione Informazionale (area completa - Prof. Inadattati) + Previsione Inadattati
Nigeria	1.026	12%	100	1%	94	1%	6.759	81%	352	4%	8	0%	8.349	13%	15%
Pakistan	299	6%	369	7%	63	2%	3.079	78%	289	6%	33	1%	4.952	13%	15%
Bangladesh	122	3%	74	2%	51	1%	3.614	90%	140	3%	4	0%	4.005	5%	6%
Senegal	111	4%	43	1%	34	1%	2.700	90%	110	4%	7	0%	3.050	5%	6%
Gambia	151	6%	30	1%	38	1%	2.387	94%	42	2%	3	0%	2.651	7%	8%
Mali	91	4%	328	13%	32	1%	2.008	78%	99	4%	0	0%	2.558	16%	18%
Costa D'Avorio	184	9%	30	2%	39	2%	1.665	79%	165	8%	2	0%	1.985	11%	13%
Guinea	119	7%	20	1%	21	1%	1.389	83%	131	8%	2	0%	1.662	8%	10%
Ghana	62	4%	13	1%	32	2%	1.389	90%	45	3%	2	0%	1.543	5%	7%
Ucraina	37	3%	132	9%	32	2%	1.096	76%	127	9%	32	2%	1.446	12%	13%
El Salvador	103	23%	274	38%	43	6%	204	29%	28	4%	2	0%	714	61%	67%
Marocco	52	7%	12	2%	11	2%	526	76%	90	13%	5	1%	696	9%	11%
Cameroon	164	29%	71	12%	6	1%	295	62%	32	6%	1	0%	569	41%	42%
Venezuela	154	28%	346	62%	2	0%	14	3%	39	7%	0	0%	555	90%	90%
Irak	149	29%	225	44%	18	4%	80	16%	26	5%	8	2%	506	74%	77%
India	19	4%	6	1%	3	1%	339	80%	58	14%	0	0%	425	6%	7%
Somalia	244	58%	159	39%	0	0%	7	2%	10	2%	4	1%	424	95%	95%
Albania	37	6%	3	1%	6	1%	331	78%	46	11%	9	2%	422	7%	9%
Algeria	140	37%	211	53%	4	1%	6	2%	21	5%	5	1%	395	91%	92%
Egitto	34	9%	5	1%	10	3%	298	78%	31	8%	4	1%	362	10%	13%
Guinea - Bissau	8	2%	2	1%	8	2%	310	92%	8	2%	0	0%	336	3%	5%
Georgia	42	14%	10	3%	8	3%	213	69%	34	11%	1	0%	308	17%	19%
Sierra Leone	26	9%	5	2%	4	1%	252	84%	13	4%	0	0%	300	10%	12%
Tunisia	12	4%	3	1%	2	1%	243	81%	36	12%	3	1%	299	5%	6%
Kosovo	5	2%	3	1%	2	1%	174	64%	85	31%	1	0%	270	3%	4%
Burkina Faso	10	7%	12	9%	3	1%	198	82%	9	4%	1	0%	241	12%	14%
Siria	210	92%	11	5%	0	0%	5	2%	3	1%	0	0%	237	97%	97%
Altri (*)	920	26%	293	8%	91	3%	1.933	54%	271	8%	68	2%	3.576	34%	36%
Totale	4.605	11%	2.790	7%	672	2%	32.304	75%	2.340	5%	205	0%	42.918	18%	20%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo * (compresi negativo assente, inammissibilità) ;** (compresi rinuncia, ecc.)


Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.5

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

GENERE E FASCE DI ETA' DEI RICHIEDENTI ASILO



Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.6

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

DECISIONI PER GENERE E FASCE DI ETA' DEI RICHIEDENTI ASILO


Genere	Esiti										Decisioni n.			
	Statuso Rifugiato	%	Statuso Prof. Sussidiaria	%	Prop. Prof. Umantaria	%	Non Riconosciuti (*)	%	Irreperibili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Produzione Internazionale (Status Prof. Sussidiaria) (Per. Sussidiaria) + Produzione Umantaria
Maschio	2.009	30%	591	9%	154	2%	3.441	51%	537	8%	48	1%	6.780	38%
Femmina	2.596	7%	2.199	6%	518	1%	28.863	80%	1.803	5%	157	0%	36.136	13%
Totale	4.605	11%	2.790	7%	672	3%	32.304	75%	2.340	5%	205	0%	42.916	18%
Fasce di Età	Statuso Rifugiato	%	Statuso Prof. Sussidiaria	%	Prop. Prof. Umantaria	%	Non Riconosciuti (*)	%	Irreperibili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Produzione Internazionale (Status Prof. Sussidiaria) (Per. Sussidiaria) + Produzione Umantaria
0-13	187	26%	64	12%	31	4%	372	52%	41	6%	5	1%	720	38%
14-17	102	20%	41	8%	15	3%	295	59%	21	4%	26	6%	502	28%
18-34	3.431	10%	2.024	6%	500	1%	25.039	77%	1.720	5%	124	0%	33.638	16%
35-64	870	11%	620	8%	124	2%	5.772	72%	550	7%	48	1%	7.984	19%
65 - oltre	15	21%	21	29%	2	3%	26	36%	8	11%	0	0%	72	50%
Totale	4.605	11%	2.790	7%	672	3%	32.304	75%	2.340	5%	205	0%	42.916	18%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo *(compresi negativo assente, inammissibilità); ** (compresi rinuncia, ecc.)

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

1.7

PERCENTUALE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DECISIONE




Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.8

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO^(*)



(*) Altre: Apolidi - Cittadinanza Sconosciuta, ecc.

^^ Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni


Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.9

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

DECISIONI PER AREA GEOGRAFICA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO ()**

Area geografica	Esiti										Decisioni n.			
	Status rifugiato	%	Status Prot. Sussidiaria	%	Prop. Prot. Unilaterale	%	Non Ricongiunti (*)	%	Inseparabili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Protezione Internazionale (Status rifugiato + Status Sussidiaria) - (non ricongiunti + Protezione Unilaterale)
Asia	47	17%	31	11%	10	7%	173	63%	5	2%	2	1%	28%	35%
Europa	10	43%	2	9%	1	4%	9	39%	1	4%	0	0%	52%	57%
Africa	247	16%	69	4%	105	7%	1.052	68%	36	2%	44	3%	1.553	27%
America	3	50%	1	17%	0	0%	2	33%	0	0%	0	0%	6	67%
Altri	1	0%	1	0%	4	33%	5	42%	0	0%	1	8%	12	50%
Totale	308	16%	104	6%	128	7%	1.241	66%	43	3%	47	3%	1.870	25%



^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo *(compresi negativo assente, inammissibilità); ** (compresi rinuncia, ecc.)

^^ Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1

(*) Altre: Apolidi - Cittadinanza Sconosciuta, ecc


Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.10

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (^^)



^^ Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

1.11

DECISIONI PER I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO ()**

Paesi di Origine	Esiti										Decisioni n.				
	Status Illegale	%	Status Prot. Sussidiaria	%	Prop. Prot. Unilaterale	%	Non Riconosciuti (*)	%	Inoppugnabili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Protezione Internazionale (non include Prot. Sussidiaria) - Protezione Unilaterale	% di Protezione Internazionale (non include Prot. Sussidiaria) - Protezione Unilaterale
Gambia	33	9%	5	1%	21	6%	288	82%	3	1%	1	0%	352	11%	17%
Nigeria	94	24%	4	1%	15	6%	156	57%	4	1%	1	0%	275	36%	41%
Senegal	23	12%	10	5%	17	9%	141	72%	3	2%	1	1%	165	17%	26%
Mali	10	6%	27	17%	11	7%	108	67%	5	3%	0	0%	161	23%	30%
Guinea	14	9%	1	1%	10	7%	118	78%	7	5%	1	1%	151	10%	17%
Costa D'Avorio	10	14%	6	5%	11	10%	87	65%	7	5%	2	2%	133	18%	28%
Bangladesh	10	8%	3	2%	7	5%	108	83%	1	1%	1	1%	130	10%	15%
Pakistan	9	9%	14	14%	11	11%	61	62%	4	4%	0	0%	95	23%	34%
Giamaica	10	14%	1	1%	0	11%	49	70%	0	0%	2	3%	70	16%	27%
Somalia	30	57%	9	26%	0	0%	1	3%	3	9%	2	6%	35	83%	83%
Algeria	19	56%	12	35%	0	0%	2	6%	0	0%	1	3%	34	91%	91%
Guinea - Bissau	2	6%	0	0%	3	9%	29	85%	0	0%	0	0%	34	5%	15%
Eritrea	2	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	28	93%	30	7%	7%
Burkina Faso	0	0%	1	6%	1	6%	14	82%	0	0%	0	0%	17	6%	12%
Tunisia	0	0%	1	7%	0	0%	12	86%	0	0%	1	7%	14	7%	7%
Cameroon	4	31%	0	0%	0	0%	7	54%	1	8%	1	8%	13	31%	31%
Equito	1	9%	1	9%	0	0%	8	73%	0	0%	1	9%	11	18%	18%
Sierra Leone	1	9%	0	0%	1	9%	9	82%	0	0%	0	0%	11	9%	18%
Turchia	0	73%	0	0%	1	9%	2	18%	0	0%	0	0%	11	73%	82%
Togo	0	0%	0	0%	2	22%	7	78%	0	0%	0	0%	9	6%	22%
Albania	2	29%	0	0%	0	0%	4	57%	1	14%	0	0%	7	29%	59%
Belin	1	17%	1	17%	0	0%	4	67%	0	0%	0	0%	6	33%	33%
Liberia	1	17%	0	0%	1	17%	4	67%	0	0%	0	0%	6	17%	33%
Etiopia	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%	100%
Iraq	2	40%	2	40%	0	0%	1	20%	0	0%	0	0%	5	80%	80%
Libia	2	40%	1	20%	0	0%	0	0%	2	40%	0	0%	5	60%	60%
Morocco	0	0%	0	0%	0	0%	4	80%	1	20%	0	0%	5	0%	0%
Altri	17	37%	5	11%	4	9%	17	37%	0	0%	3	7%	45	48%	900%
Totale	308	16%	104	8%	128	7%	1241	66%	42	2%	47	3%	1470	23%	29%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo *(compresi negativo assente, inammissibilita) ; ** (compresi rinuncia, ecc.)

^^ Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1


Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

1.12

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

GENERE E FASCE DI ETA' DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO(^)



^^ Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

1.13

DECISIONI PER GENERE E FASCE DI ETA' DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO(^)

Esiti												Decisioni n.			
Genere	Status Rifugiato	%	Status Prof. Sussidiaria	%	Propri. Prof. Ultramarittima	%	Non Ricongiunti (*)	%	Inesplorabili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Protezione Internazionale (Stato rifugiato - Prof. Sussidiaria) - Utenti	% di Protezione Internazionale (Stato rifugiato - Prof. Sussidiaria) - Utenti
	Maschio	212	12%	101	6%	126	7%	1.192	70%	40	2%	36	2%	1.707	18%
Femmina	96	59%	3	2%	2	1%	49	30%	2	1%	11	7%	163	61%	62%
Totale	308	16%	104	6%	128	7%	1.241	66%	42	2%	47	3%	1.870	22%	29%
Fasce di Età	Status Rifugiato	%	Status Prof. Sussidiaria	%	Propri. Prof. Ultramarittima	%	Non Ricongiunti (*)	%	Inesplorabili	%	Altro esito (**)	%	Totale	% di Protezione Internazionale (Stato rifugiato - Prof. Sussidiaria) - Utenti	% di Protezione Internazionale (Stato rifugiato - Prof. Sussidiaria) - Utenti
0 - 13	5	42%	1	8%	0	0%	1	8%	1	8%	4	33%	12	50%	50%
14 - 17	67	16%	20	5%	12	3%	264	65%	16	4%	28	7%	407	21%	24%
> 18 (#)	236	16%	83	6%	116	8%	976	67%	25	2%	15	1%	1.451	22%	30%
<small>(#) al momento della decisione</small>															
Totale	308	16%	104	6%	128	7%	1.241	66%	42	2%	47	3%	1.870	22%	29%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo *(compresi negativo assente, inammissibilità);**(compresi rinuncia, ecc.)


^^ Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

PERCENTUALE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DECISIONE

MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO

1.14



Commissione Nazionale per il diritto di asilo

2.1

Quadro Generale sull'Attività delle CC.TT. e Sezioni				
CC.TT. & SEZIONI IN SEDE DISTACCATA	Richiedenti Asilo Anno 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno)	Totale Pendenti * alla data del 07/06/2019	Esaminati Anno 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno)	
Ancona	925	1437	2111	
Ancona/Ancona 1	0	1	0	
Bari	367	1730	611	
Bari/Bari 1	83	220	130	
Bologna	421	2911	1458	
Bologna 2	0	0	0	
Bologna/Bologna 1	183	2183	935	
Bologna/Forlì	513	1212	985	
Brescia	294	1579	944	
Brescia/Bergamo	113	615	885	
Cagliari	299	2074	796	
Caserta	315	1007	1255	
Caserta 1	91	241	402	
Catania	114	483	423	
Catania 1	0	0	0	
Crotone	658	1287	958	
Crotone 1	205	167	454	
Crotone/Reggio Calabria	118	455	515	
Firenze	618	2157	1799	
Firenze 1	105	162	1	
Firenze/Livorno	112	692	488	
Firenze/Perugia	164	788	320	
Foggia	315	826	920	
Lecce	115	493	793	
Milano	657	2994	2160	
Milano 1	211	1134	981	
Milano / Milano 2	181	698	1048	
Milano 3	325	1506	18	

* Il dato concerne i singoli Fascicoli C3

*Commissione Nazionale per il diritto di asilo***2.1**

Quadro Generale sull'Attività delle CC.TT. e Sezioni				
CC.TT. & SEZIONI IN SEDE DISTACCAITA	Richiedenti Asilo Anno 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno)	Totale Pendenti * alla data del 07/06/2019)	Esaminati Anno 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno) ^ ^	
Milano/Monza	336	2356	1175	
Palermo	196	581	887	
Roma	1573	3824	2075	
Roma 1	20	56	421	
Roma 2	43	493	891	
Roma 3	112	980	654	
Roma 4	7	236	0	
Roma/Latina	80	1152	685	
Salerno	494	1341	1599	
Salerno/Campobasso	99	893	428	
Salerno/Napoli I	468	1769	1402	
Salerno/Napoli II	0	0	0	
Siracusa	314	349	715	
Torino	713	5183	1957	
Torino/Torino 1	0	5	0	
Torino/Torino 2	75	4151	459	
Torino/Genova	434	1028	1273	
Torino/Novara	251	1014	908	
Trapani	288	593	717	
Trapani/Agrigento	94	451	338	
Trieste	758	1556	956	
Trieste/Udine	427	661	737	
Verona	561	2341	1255	
Verona/Padova	355	1386	866	
Verona/Treviso	221	1187	622	
Verona/Vicenza	213	742	506	
Totale	15.634	63.380	42.916	

* Il dato concerne i singoli Fascicoli C3

Commissione Nazionale per il diritto di lavoro

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^^

SITUAZIONE PENDENTI: STATO DELLE PRATICHE (*)

2.2

CC.TT. & SEZIONI IN SEDE DISTACCATA	Totale Fascicoli Pendenti alla data del 07/06/2019	Situazione dei Fascicoli Pendenti					Stato Pratiche			
		Adverse procedure in corso per procedure	Lettere di dimissioni inviate ma non realizzate	Incapacità di rinviare la pratica Composizione Quantaria	Esistenza Duplicati in procedure identiche (Bari/Forli)	Completamento procedura Invio alla Commissione (rispostare quest'ordine da audire o già sentiti)	Aspettando	Pratiche	Pratiche	Pratiche
Ancona	1.437	228	3	12	220	305	669			
Ancona/Ancona 1	1	0	0	0	0	0	1			
Bari	1.730	254	22	22	571	166	715			
Bari/Bari 1	220	53	1	0	0	55	112			
Bologna	2.911	648	17	5	226	953	1062			
Bologna 2	-	0	0	0	0	0	0			
Bologna/Bologna 1	2.183	373	0	0	1	854	955			
Bologna/Forli	1.212	194	5	4	40	154	825			
Brescia	1.579	83	2	15	85	484	909			
Brescia/Bergamo	615	28	0	1	49	342	147			
Cagliari	2.074	1057	0	108	198	154	557			
Caserta	1.007	11	21	5	27	276	647			
Caserta 1	241	26	1	0	3	113	98			
Catania	483	98	9	49	222	40	65			
Catania 1	-	0	0	0	0	0	0			
Crotone	1.287	36	3	11	264	135	838			
Crotone 1	167	22	1	2	0	45	97			
Crotone/Reggio Calabria	455	32	2	2	45	163	211			
Firenze	2.157	500	0	0	191	324	1142			
Firenze / Firenze 1	162	18	0	0	0	54	00			
Firenze/Livorno	692	86	1	2	66	180	357			
Firenze/Perugia	788	107	0	5	74	217	305			
Foggia	826	108	5	3	22	145	543			
Lecce	493	48	0	4	57	147	237			
Milano	2.994	125	7	20	441	653	1748			
Milano 1	1.134	30	4	17	0	254	829			
Milano 2	698	0	0	0	0	100	598			
Milano 3	1.506	13	0	1	0	279	1213			

** Il dato concerne quello della precedente colonna sommato agli arretrati

*** (ricomprende quelli ancora da audire o già sentiti)

* Il dato concerne i singoli Fascicoli C3

° Ripartizione Interna del lavoro tra Commissione e Sezione

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^^

SITUAZIONE PENDENTI: STATO DELLE PRATICHE (*)

2.2

C.C.L.T. & SEZIONI IN SEDE DISTACCATA	Totale Fascicoli Pendenti alla data del 07/06/2019	Situazione dei Fascicoli Pendenti						Comunicazione notificata in attesa di dalla Commissione (ricomprensive degli arretrati da inviare a già sentiti)	Aspettando
		Adempimenti in corso per l'individuazione della sede di destinazione	Lettere di comunicazione alla famiglia	Impossibilità di reimpiego in altra sede	Esistenza di un altro fascicolo in attesa di giudizio	Esistenza di un altro fascicolo in attesa di giudizio	Comunicazione notificata in attesa di dalla Commissione (ricomprensive degli arretrati da inviare a già sentiti)		
Milano/Monza	2.356	162	7	122	56	590	1019		
Palermo	581	110	2	42	57	208	162		
Roma	3.824	696	80	63	1.222	650	1.113		
Roma 1	56	3	1	2	0	26	24		
Roma 2	493	39	33	17	0	177	227		
Roma 3	980	28	11	82	4	544	311		
Roma 4	236	95	0	0	0	42	99		
Roma/Latina	1.152	352	1	68	13	296	412		
Salerno	1.341	115	25	41	79	407	674		
Salerno/Campobasso	893	15	74	7	11	364	422		
Salerno/Napoli 1	1.769	515	3	39	27	449	736		
Salerno/Napoli 2	-	5	0	0	0	0	0		
Siracusa	349	5	2	0	174	25	142		
Torino	5.183	2164	32	319	376	1001	1091		
Torino/Torino 1	5	0	0	0	0	2	3		
Torino/Torino 2	4.151	2164	9	40	149	635	1100		
Torino/Genova	1.028	682	2	12	44	329	159		
Torino/Novara	1.014	149	1	5	3	184	672		
Trapani	593	54	5	3	74	202	215		
Trapani/Agrigento	451	31	4	18	190	114	92		
Trieste	1.556	446	11	6	127	438	528		
Trieste/Udine	661	203	0	0	29	171	458		
Verona	2.341	19	2	2	136	863	1319		
Verona/Padova	1.386	203	9	31	135	181	821		
Verona/Treviso	1.187	296	0	0	66	301	524		
Verona/Vicenza	742	109	0	19	75	144	395		
Totale	63.380	12.993	417	1.227	5.849	15.336	27.558		

** Il dato concerne quello della precedente colonna sommato agli arretrati *** (ricomprende quelli ancora da audire o già sentiti).

* Il dato concerne i singoli Fascicoli C3

° Ripartizione Interna del lavoro tra Commissione e Sezione

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

DECISIONI ADOTTATE (*)

2.3

CC.TT. - Situazione dei Richiedenti asilo: Decisioni (*) adottate nell'arco del corrente anno														
CC.TT. - A SEDE IN UN SEDE SOSTACCAIA	Numeri (Anno 2019) (in %)	Stato di famiglia	Stato Prevalente Sostaccai	Proroga Iniziativa Sostaccai										
Ancona	2111	0	177	8%	155	7%	4	0%	1530	72%	208	11%	17	1%
Ancona/Ancora 1	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bari	6311	0	136	22%	68	11%	1	0%	401	66%	0	0%	5	1%
Bari/Bari 1	120	0	11	9%	15	12%	0	0%	104	80%	0	0%	0	0%
Bologna	1163	0	159	11%	12	3%	14	1%	1151	79%	0	0%	3	0%
Bologna 2	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bologna/Bologna 1	933	0	92	10%	8	1%	5	1%	701	84%	17	5%	2	0%
Bologna/Ferli	503	0	55	6%	68	7%	51	5%	711	72%	94	10%	6	1%
Brescia	544	0	151	16%	49	4%	3	0%	718	76%	27	3%	5	1%
Brescia/Bergamo	803	0	81	9%	46	5%	0	0%	649	73%	108	12%	1	0%
Cagliari	195	0	59	7%	44	6%	1	0%	602	86%	0	0%	10	1%
Caserta	1257	0	208	24%	15	4%	4	0%	1003	80%	168	13%	6	0%
Caserta 1	402	0	20	5%	13	6%	0	0%	358	89%	0	0%	3	1%
Catania	423	0	58	13%	13	3%	25	7%	111	74%	0	0%	14	3%
Catania 1	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Crotone	958	0	71	7%	68	7%	13	1%	744	76%	69	7%	10	1%
Crotone 1	454	0	30	7%	16	4%	8	2%	354	78%	44	10%	0	0%
Crotone/Reggio Calabria	915	0	37	7%	9	2%	7	1%	441	66%	20	4%	1	0%
Firenze	1799	0	350	19%	190	11%	109	6%	906	54%	180	10%	4	0%
Firenze 1	1	0	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%
Firenze/Livorno	408	0	77	16%	37	8%	37	8%	336	69%	0	0%	1	0%
Firenze/Perugia	300	0	59	16%	39	12%	3	1%	218	68%	0	0%	1	0%
Foggia	920	0	53	6%	57	6%	0	0%	740	80%	66	7%	4	0%
Lecce	793	0	63	8%	39	5%	0	0%	598	75%	07	1%	7	1%
Milano	2160	0	238	11%	251	12%	2	0%	1431	66%	237	11%	33	1%
Milano 1	981	0	105	11%	100	10%	3	0%	679	68%	94	10%	1	0%
Milano / Milano 2	1048	0	101	10%	87	8%	4	0%	830	79%	35	2%	1	0%
Milano 3	15	0	1	11%	0	0%	0	0%	3	11%	14	78%	0	0%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo *(compresi negativo assente, inammissibilità);** (compresi rinuncia, ecc.)

* Il dato concerne le singole persone

° Ripartizione Interna del lavoro tra Commissione e Sezione

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^

DECISIONI ADOTTATE (*)

2.3

C.C.T.T. Situazione dei Richiedenti asilo: Decisioni (^) adottate nell'arco del corrente anno													
C.C.T.T. & Sezione in sede di ACCETTAZIONE	Richieste (dal 01/01/19 al 07/06/19)	Stato di Procedura	%	Stato di Procedura Sostanziale	%	Programma Indicativo Pluriennale	%	N° di Richiedenti	%	Inoppugnabili	%	N° di Esiti	
													Esiti
Milano/Monza	1175	55	6%	41	3%	4	0%	1034	86%	17	1%	4	0%
Palermo	987	55	6%	20	2%	13	1%	791	80%	3	0%	5	1%
Roma	2075	233	11%	77	4%	59	3%	1628	78%	62	4%	6	0%
Roma 1	421	222	53%	77	18%	60	14%	50	12%	12	3%	0	0%
Roma 2	691	124	14%	68	8%	49	5%	644	72%	5	1%	1	0%
Roma 3	654	80	13%	33	5%	9	1%	526	80%	5	1%	3	0%
Roma 4	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Roma/Latina	685	68	10%	20	3%	8	1%	589	86%	2	0%	0	0%
Salerno	1599	123	8%	74	5%	6	0%	1254	78%	134	8%	8	1%
Salerno/Campobasso	420	31	7%	7	2%	19	4%	310	86%	0	0%	1	0%
Salerno/Napoli I	1402	65	5%	30	2%	3	0%	1387	92%	14	1%	2	0%
Salerno/Napoli II	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Siracusa	715	56	5%	66	9%	0	0%	560	78%	33	5%	20	3%
Torino	1957	424	22%	91	5%	6	0%	1366	71%	32	2%	6	0%
Torino/Torino 1	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Torino/Torino 2	453	81	18%	15	3%	2	0%	363	79%	0	0%	0	0%
Torino/Genova	1172	90	7%	40	3%	19	1%	1122	89%	0	0%	2	0%
Torino/Novara	900	113	13%	114	13%	3	0%	675	74%	0	0%	3	0%
Trapani	717	67	9%	53	12%	26	4%	318	74%	3	0%	8	1%
Trepani/Agripento	338	16	6%	11	4%	0	0%	324	87%	9	3%	4	1%
Trieste	456	96	10%	147	15%	0	0%	123	65%	82	9%	6	1%
Trieste/Udine	737	63	9%	104	14%	68	9%	465	63%	34	5%	3	0%
Verona	1255	111	9%	106	8%	2	0%	958	80%	35	3%	0	0%
Verona/Padova	662	130	15%	63	7%	14	2%	512	66%	18	16%	1	0%
Verona/Treviso	622	54	9%	30	5%	0	0%	430	69%	105	17%	1	0%
Verona/Vicenza	500	45	9%	10	2%	3	0%	458	87%	8	2%	1	0%
Totale	42916	4605	11%	2790	7%	672	2%	37204	75%	2340	5%	205	0%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo
 *(compresi negativo assente, inammissibilità), ** (compresi rinuncia, ecc.)

° Ripartizione Interna del lavoro tra Commissione e Sezione

* Il dato concerne le singole persone

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^^

RICHIESTE DI ASILO (*) E DECISIONI ADOTTATE MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO ()**

2.4

MINORI NON ACCOMPAGNATI - Situazione dei Richiedenti asilo: Decisioni (^) adottate nell'arco del corrente anno																
CC, TT, & SEZIONI IN SEDE DISTRIBUITA	Richiedenti Asilo Anno 2019 (dal 01 Giugno al 07 Giugno 2019) *	Prestato (da Asilo dal 07 Giugno 2019) ^	Dimessi/Asilo 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno) ^	Esiti												
				Status Rifiutato	%	Status Protezione Sostanziale	%	Proposta Protezione Interimaria	%	Non Riconosciuti *	%	Ingiudicati	%	Altri Dati **	%	
Ascolana	35	44	41	di cui:	0	20%	0	0%	1	2%	28	68%	2	5%	2	5%
Anzani/Ancona 1	0	0	0													
Bari	8	35	25		13	52%	2	8%	0	0%	0	32%	0	0%	0	0%
Bari/Bari 1	0	0	0		0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
Bologna	29	93	43		8	19%	1	2%	3	7%	28	65%	1	2%	2	5%
Bologna 2	0	0	0													
Bologna/Bologna 1	2	18	21		4	18%	1	5%	0	0%	14	67%	2	10%	0	0%
Bologna/Forli'	3	26	30		7	23%	3	10%	11	37%	9	30%	0	0%	0	0%
Brescia	2	16	21		0	27%	0	0%	0	0%	16	73%	0	0%	0	0%
Brescia/Bergamo	0	3	14		3	33%	0	0%	0	0%	11	79%	0	0%	0	0%
Brescia/Brescia	0	353	22		1	5%	1	5%	1	5%	18	82%	0	0%	1	5%
Caserta	13	43	29		0	0%	0	0%	0	0%	29	100%	0	0%	0	0%
Caserta 1	2	8	33		3	9%	3	9%	0	0%	27	82%	0	0%	0	0%
Catania	8	135	169		15	9%	6	4%	21	12%	114	67%	0	0%	13	8%
Catania 1	0	0	0													
Cremona	15	59	39		3	8%	1	3%	2	5%	29	74%	3	8%	1	3%
Cremona 1	2	5	11		1	9%	0	0%	1	9%	8	73%	1	9%	0	0%
Cremona/Reggio Calabria	11	38	25		2	8%	0	0%	3	12%	17	68%	3	12%	0	0%
Firenze	13	37	117		39	33%	13	11%	43	37%	16	14%	4	3%	2	2%
Firenze 1	3	4	0													
Firenze/Upornio	1	8	7		0	0%	1	14%	2	29%	4	57%	0	0%	0	0%
Firenze/Perugia	2	22	15		7	47%	2	13%	0	0%	6	40%	0	0%	0	0%
Foggia	2	13	5		1	20%	0	0%	0	0%	4	80%	0	0%	0	0%
Lecce	9	66	48		11	23%	0	0%	0	0%	30	63%	5	10%	3	4%
Milano	5	54	34		4	12%	1	3%	0	0%	25	74%	3	9%	1	2%
Milano 1	4	11	11		5	45%	0	0%	0	0%	6	55%	0	0%	0	0%
Milano / Milano 2	1	14	8		2	25%	0	0%	0	0%	5	63%	1	13%	0	0%
Milano 3	0	1	0													

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo
*(compresi negativi assente, inammissibilità) ;** (compresi rinuncia, ecc.)

* Il dato concerne le singole persone

**Il dato è una specificità di quello generale di cui al Punto 1.1

° Ripartizione Interna del lavoro tra Commissione e Sezione

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

ANNO 2019 (fino al 07 Giugno) ^^

RICHIESTE DI ASILO (*) E DECISIONI ADOTTATE MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO()**

2.4

MINORI NON ACCOMPAGNATI - Situazione dei Richiedenti asilo: Decisioni (*) adottate nell'arco del corrente anno											
CC.IT. A SEZIONE IN SEDE DISTACCATA	Richiedenti Asilo Anno 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno 2019) *	Profughi (in data 07 Giugno 2019) *	Dimissioni Anno 2019 (dal 01 Gennaio al 07 Giugno) *	Stato Refugiato	Stato Precedente Decisione	Stato Precedente Immolazione	Non Riconosciuti *	Ritirabile *	Ritirabile (%)	Ritirabile (%)	
											%
Milano/Monza	1	23	35	0 out	0	0	0	0	0%	0%	0%
Palermo	5	175	207	10	0%	3	1%	180	87%	1	0%
Roma	10	80	33	11	48%	2	9%	0	26%	1	4%
Roma 1	0	2	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Roma 2	0	7	14	0	43%	0	0%	2	14%	0	0%
Roma 3	0	5	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
Roma 4	0	1	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Roma/Latina	1	9	10	1	10%	1	10%	8	80%	0	0%
Salerno	14	65	77	9	12%	1	1%	54	70%	1	1%
Salerno/Campobasso	20	59	20	4	20%	0	0%	7	35%	0	0%
Salerno/Napoli I	0	57	32	0	19%	0	0%	3	5%	24	75%
Salerno/Napoli II	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Soriano	6	97	111	4	4%	3	3%	90	86%	0	0%
Torino	16	129	117	38	31%	4	3%	74	63%	2	2%
Torino/Torino 1	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Torino/Torino 2	1	36	34	6	43%	1	7%	7	50%	0	0%
Torino/Glasgow	4	90	45	10	22%	0	0%	31	69%	0	0%
Torino/Novara	5	18	22	2	9%	1	5%	16	87%	0	0%
Torino	2	147	97	11	12%	11	12%	9	10%	57	62%
Trapani/Agliento	3	109	147	5	3%	4	3%	33	90%	3	2%
Treviso	26	60	32	6	19%	8	25%	0	0%	16	56%
Trieste/Udine	16	65	34	10	29%	10	29%	7	21%	1	3%
Verona	9	38	22	8	30%	2	9%	0	0%	12	35%
Verona/Palova	3	41	20	6	30%	7	35%	0	0%	7	35%
Verona/Treviso	3	6	12	1	8%	1	8%	0	0%	0	0%
Verona/Venezia	1	4	12	2	37%	0	0%	10	83%	0	0%
Totale	311	2.232	1.476	308	16%	104	9%	1.28	7%	1.241	66%
										41	2%
										47	3%

^ Esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo
 *(compresi negativi assente, inammissibilità), ** (compresi rinuncia, ecc.)

* Il dato concerne le singole persone

**Il dato è una specifica di quello generale di cui al Punto 1.1


° Ripartizione Interna del lavoro tra Commissione e Sezione

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

CONFRONTO RICHIESTE (*) DI ASILO PRESENTATE 2018 /2019

2.5




* Il dato concerne le singole persone

2.6

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

CONFRONTO DECISIONI ADOTTATE (*) 2018/2019



^ Esaminati nell' anno, indipendentemente dalla data di richiesta di asilo * (compresi negativo assente, inammissibilità);** (compresi rinuncia, ecc.)


* Il dato concerne le singole persone

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Commissione Nazionale per il diritto di asilo

2.7

CONFRONTO PENDENTI 2018 (GENNAIO) / 2019 (DATO AL 07 GIUGNO) (*)



* Il dato concerne i singoli Fascicoli C3

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

*Commissione Nazionale per il diritto di asilo***ANDAMENTO DELLE DOMANDE DI ASILO IN EUROPA (dati EASO*)****Settimana dal 27 Maggio 2019 al 02 Giugno 2019**

- Andamento settimanale delle Domande di Asilo in Europa *:	n.	8.309
- Germania	n.	1.790
- Gran Bretagna	n.	655
- Francia	n.	2.171
- Grecia	n.	894
- Italia	n.	756
- Principali Paesi di Provenienza *: Siria, Venezuela, Afghanistan, ecc.		

1.

Dati Asilo Anno 2019 (alla data del 07 Giugno)

- Richieste asilo : n. 15.634
- Decisioni adottate (^): n. 42.916
- Pendenti (*): n. 63.380

* il dato si riferisce ai fascicoli pendenti

Il Fascicolo comprende l'istanza relativa anche ai minori accompagnati



Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni


Dati Asilo

2.

	Anno 2018 Gennaio - 08 Giugno	Anno 2019 Gennaio - 07 Giugno	Variatione percentuale
Richieste di asilo	30.062	15.634	-47,99 %
Decisioni adottate:		42.916	
		4.605	1.1%
		2.790	7%
		672	2%
		32.304	75%
		2.545	5%
pendenti	134.475	63.380	-52,87 %
<small>° decise prima del 05 ottobre 2018 (data di .113/2018) e inserite successivamente su Vestanet ** E' in corso un'evolutiva di Vestanet per rilevare esclusivamente i casi di Protezione speciale * (compresa inammissibilità, ecc.); ** (compresa rinuncia, ecc.)</small>			
"esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di asilo"			
<small>Fonte Vestanet C3 - ^^ Dati soggetti a possibili variazioni</small>			

3.

Commissione Nazionale per il diritto di asilo
Anno 2019 (alla data del 07 Giugno)
PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI ASILO



Dati Asilo
Periodo 01 Giugno 2018 - 07 Giugno 2019

4.

<ul style="list-style-type: none"> • Richieste asilo : • Decisioni adottate (Λ): 	<p style="text-align: center;">n. 40.449</p> <p style="text-align: center;">n. 98.240</p>	<p style="text-align: center;">9% 9.098</p> <p style="text-align: center;">5% 5.389</p> <p style="text-align: center;">10% 9.374</p> <p style="text-align: center;">68% 66.822</p> <p style="text-align: center;">8% 7.557</p>	<p style="text-align: center;">(decise prima del 05 ottobre 2018 (data di .113/2018) e inserite successivamente su Vestanet).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Variazione percentuale</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pendenti (*) al 01 Giugno 2018: • Pendenti al 07 Giugno 2019: 	<p style="text-align: center;">n. 135.337</p> <p style="text-align: center;">n. 63.380</p> <p style="text-align: center;">n. 71.957</p>			<p style="text-align: center;">-53,17 %</p>
<p><small>** E' in corso un'evolutiva di Vestanet per rilevare esclusivamente i casi di Protezione speciale (compresa inammissibilità, ecc.); ** (compresa rinuncia, ecc.)</small></p> <p style="text-align: right;"><small>Fonte Vestanet C3 - ΛΛ Dati soggetti a possibili variazioni</small></p>				
<p>Λ esaminati nel periodo, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di asilo</p>				

Fonte Vestanet C3 - Λ Dati soggetti a possibili variazioni



* 18STC0071580*